Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 740
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 25 maggio 2017

I N D I C E

Commissioni permanenti

2ª - Giustizia:

Plenaria (1ª antimeridiana) . . . . . *Pag.* 5

Plenaria (2ª antimeridiana) . . . . . » 11

5ª - Bilancio:

Plenaria . . . . . » 41

6ª - Finanze e tesoro:

Plenaria . . . . . » 42

11ª - Lavoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 97) . . . . . » 45

Plenaria . . . . . » 45

12ª - Igiene e sanità:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 267) . . . . . » 51

Plenaria . . . . . » 51

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Plenaria . . . . . » 56

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Comitato lotta alla criminalità mafiosa . . . . . *Pag.* 65

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria . . . . . » 66

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

Plenaria . . . . . *Pag.* 67

Ufficio di Presidenza . . . . . » 68

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:

Plenaria . . . . . *Pag.* 69

GIUSTIZIA (2ª)

Giovedì 25 maggio 2017

Plenaria

389ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (n. 415)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 28 aprile 2016, n. 57. Esame e rinvio)

In via preliminare, il presidente D'ASCOLA chiede al sottosegretario Migliore se, scadendo sabato 10 giugno il termine previsto per l'espressione del parere sullo schema in esame, il Governo è comunque disposto ad attendere che la Commissione si pronunci all'inizio della settimana successiva e, precisamente, entro martedì 13 giugno.

Il sottosegretario MIGLIORE assicura in proposito la disponibilità del Governo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2134) ***Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega***

al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(456) ***Silvana AMATI ed altri. – Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza***

(799) ***CARDIELLO ed altri. – Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata***

(1180) ***GASPARRI. – Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione***

(1210) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata***

(1225) ***Anna FINOCCHIARO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali***

(1366) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione***

(1431) ***FALANGA ed altri. – Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa***

(1687) ***Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti***

(1690) ***MIRABELLI ed altri. – Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione***

(1957) ***DAVICO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate***

(2060) ***Alessandra BENCINI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate***

(2089) ***CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente D'ASCOLA – dopo aver dichiarato improponibili gli emendamenti 26.2 e 26.3 ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento – se-

gnala alla Commissione alcuni problemi di coordinamento del disegno di legge n. 2134, in relazione ai quali segnala l'esigenza di valutare interventi ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento medesimo.

In primo luogo rileva che l'articolo 6, comma 1, lettera *e)*, del disegno di legge n. 2134 sostituisce il comma 6 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 159 del 2011 con il seguente: «6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia. Se la corte di appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso, si applica l'articolo 24, comma 2.». Nella versione attualmente vigente il citato comma 6 è così formulato: «In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si applica l'articolo 24, comma 2». La differenza testuale fra le due formulazioni potrebbe indurre a ritenere che la semplice proposizione dell'appello determini la cessazione dell'efficacia della confisca disposta dal tribunale in primo grado, un esito questo che costituirebbe un'innovazione dalle implicazioni problematiche sia rispetto alla normativa attualmente vigente, sia rispetto a quella anteriore all'emanazione del decreto legislativo n. 159 citato (si vedano, a quest'ultimo proposito, i commi 3 e 4 dell'articolo 2-*ter* della legge n. 575 del 1965). In senso contrario potrebbe obiettarsi che la successiva parte del nuovo comma 6 rinvia al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 159 che prevede un'ipotesi di limitata permanenza nel tempo dell'efficacia del sequestro, ma una simile interpretazione – oltre a non essere una soluzione obbligata (potendosi ad esempio ritenere che il rinvio al comma 2 dell'articolo 24 si riferisca ai sequestri disposti per la prima volta nel corso del giudizio di appello) – renderebbe del tutto privo di portata modificativa l'intervento in esame rispetto all'assetto normativo già vigente (ovvero si risolverebbe in una sostanziale soppressione della parte del comma contenente le parole «In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia»), conclusioni queste che appaiono improbabili sul piano interpretativo. Sul punto sembrerebbe opportuna una formulazione normativa più chiara e potrebbe apparire preferibile mantenere il testo attualmente vigente.

L'articolo 6, comma 1, lettera *e)*, del disegno di legge n. 2134 introduce poi un comma 6-*bis* nell'articolo 27 del decreto legislativo n. 159 del 2011 avente la seguente formulazione: «Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 24 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso». La previsione risponde ad un'evidente finalità e la sua collocazione nell'articolo 27 – cioè nella disposizione che disciplina le impugnazioni in tema di misure di prevenzione patrimoniali – appare comprensibile. Non si riesce però a capire per quale ragione un'identica previsione sia introdotta dall'articolo 5, comma 8, lettera *b)*, del disegno di legge 2134 nell'articolo 24 del decreto legislativo n. 159 come capoverso 2-*bis* (il tenore letterale della previsione è il seguente: «Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, il termine previsto dal comma 2 decorre nuovamente dalla ricezione degli

atti presso la cancelleria del tribunale stesso»). La posizione dell'interprete sul punto risulterebbe poi ulteriormente complicata dal fatto che all'articolo 2, comma 3, lettera *e)*, capoverso 10-*quater*, del disegno di legge n. 2134 si trova una previsione in parte ma non del tutto sovrapponibile alle precedenti, il cui tenore letterale è il seguente: «Nel caso di annullamento del decreto di confisca da parte della Corte di Cassazione, con rinvio al tribunale competente, il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria dello stesso tribunale.», disposizione che è poi richiamata dal nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 27 introdotto da successivo articolo 6, comma 1, lettera *b)*, e relativo all'ipotesi in cui l'annullamento sia stato disposto dalla Corte d'appello. Appare evidente come simili sovrapposizioni implichino problemi di coordinamento e il rischio di difficoltà e incertezze applicative. Anche su questo punto sembrerebbe opportuno un intervento che assicuri una maggiore chiarezza e linearità del testo.

L'articolo 5, comma 8, lettera *b)*, del disegno di legge n. 2134 sostituisce invece il comma 2 dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La nuova formulazione proposta per il predetto comma 2 parrebbe innanzitutto presentare un primo problema con riferimento agli accertamenti peritali, in quanto l'espressione utilizzata risulterebbe prevedere, da un punto di vista testuale, una sospensione del termine per effettuare i predetti accertamenti, mentre invece l'esigenza alla quale intende corrispondere la disposizione in esame dovrebbe essere quella di una sospensione del termine entro il quale deve essere depositato il decreto che pronuncia la confisca. In secondo luogo la nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 24 citato suscita ulteriori perplessità laddove prevede che il termine entro il quale deve essere depositato il decreto che pronuncia la confisca resta sospeso «durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento». Se il termine per il deposito del predetto decreto risultasse sospeso fino a quando quel medesimo decreto non fosse depositato, in sostanza il termine in questione non decorrerebbe mai. Presumibilmente il testo intendeva prevedere una sospensione del termine per il deposito del predetto decreto nella pendenza dei termini per la redazione della motivazione di cui ai commi 10-*sexies*, 10-*septies* e 10-*octies* dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 159 citato, come introdotti dall'articolo 2 del disegno di legge n. 2134, ma a tal fine la formulazione sul punto dovrebbe essere diversa.

L'articolo 5, comma 4, nel sostituire integralmente l'articolo 20 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mentre stabilisce che il tribunale deve disporre con decreto motivato il sequestro dei beni, nulla dice con riguardo alle misure di amministrazione o sorveglianza giudiziaria delle aziende; la formula infatti è «ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-*bis* ove ne ricorrano i presupposti». È, con tutta probabilità, una lieve asimmetria formale, che tuttavia potrebbe consigliarsi di migliorare (bastando al proposito invertire, all'inizio del novellato articolo 20 l'ordine delle parole sostituendo «Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato» con «Il tribunale, anche d'ufficio, con decreto moti-

vato...»). Al medesimo articolo 5, comma 4, occorrerebbe poi integrare la formulazione iniziale del nuovo comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 159 del 2011 nel seguente modo: «Prima di ordinare il sequestro o le misure di cui agli articoli 34 e 34-*bis*...».

Il Presidente segnala altresì un ulteriore profilo problematico che, peraltro, non ritiene potersi ricomprendere nell'ambito di applicazione del coordinamento di cui al citato articolo 103 del Regolamento. Rileva, in particolare, che l'articolo 2, comma 3, lettera *c)*, del disegno di legge n. 2134 riformula il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 159 del 2011 stabilendo che, ove l'interessato non intervenga e occorra la sua presenza per essere sentito, il presidente lo invita a comparire, avvisandolo che avrà la facoltà di non rispondere. Rispetto al testo vigente del comma 6 del predetto articolo 7 viene inserito il riferimento alla facoltà di non rispondere ed eliminato quello alla possibilità di disporre l'accompagnamento mediante la forza pubblica. Non essendo immediatamente evidenti le ragioni connesse all'eliminazione del riferimento alla possibilità di disporre l'accompagnamento coattivo, ritiene opportuno limitarsi a segnalare tale apparente aporia esclusivamente al fine di invitare ad una riflessione più approfondita, ma specificando altresì che, trattandosi di atto limitativo della libertà personale, tale disposizione non soltanto non può essere considerata esistente in via interpretativa – non potendosi applicare in questa fattispecie l'interpretazione analogica – ma non può nemmeno essere oggetto di una proposta di coordinamento – in quanto potrebbe trattarsi di una scelta deliberata del testo in questione – potendo eventualmente essere proposto un emendamento sul punto specifico.

Il senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)* condivide tutte le considerazioni svolte dal Presidente e, in particolare, dichiara di non comprendere per quali ragioni la Camera abbia voluto sostituire la previsione vigente di cui all'articolo 27, comma 6, del Codice antimafia, con la formulazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e)*, del disegno di legge n. 2134.

Dopo che anche il sottosegretario MIGLIORE e il correlatore LUMIA *(PD)* hanno concordato con le considerazioni testé svolte dalla Presidenza, convenendo sulla opportunità di presentare – ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento – proposte di coordinamento al disegno di legge n. 2134 al fine di venire incontro a tali rilievi, prende la parola il senatore PALMA *(FI-PdL XVII)* per sottolineare che il Gruppo parlamentare di Forza Italia ha cercato di non ostacolare in alcun modo l'esame del disegno di legge n. 2134, tanto da non aver proposto alcun emendamento. Ringrazia la Presidenza per la precisa e dettagliata esposizione relativa ad alcuni evidenti punti critici del disegno di legge medesimo sotto il profilo tecnico ed, allo stesso tempo, sottolinea le numerose problematiche che hanno caratterizzato dal punto di vista politico l'esame dello stesso,

tutte riconducibili alla maggioranza parlamentare ed al Governo. L'enorme mole di emendamenti accantonati non consente poi un esame fluido e lineare del testo in questione, che peraltro difficilmente potrà essere approvato in via definitiva, soprattutto se fossero vere le indiscrezioni circa un possibile scioglimento delle Camere nel corso di quest'anno. Alla luce di queste considerazioni e anche tenuto conto della inspiegabile calendarizzazione in Aula del disegno di legge – prevista per la seduta pomeridiana del 16 maggio scorso, ove concluso dalla Commissione – dichiara che non parteciperà alla votazione dei restanti emendamenti, così da rendere evidente che la sua parte politica non intende assumersi responsabilità palesemente della sola maggioranza e del Governo.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi agli articoli 25, 26, 27, 28 e 29.

Il correlatore LUMIA *(PD)* esprime parere favorevole sugli emendamenti 25.2, 25.3, 25.4 – quest'ultimo a condizione che venga riformulato conformemente all'emendamento 25.3 – 25.8, 25.15, 25.16, 25.19, 25.22, 25.26, 26.11, 27.0.2, 28.0.1 e 29.7.

Propone l'accantonamento degli emendamenti 25.5, 25.6, 25.7, 25.9, 25.10, 25.13, 25.14, 25.20, 27.2 e 27.3. Su tutti gli altri emendamenti esprime parere contrario o formula un invito al ritiro.

Il sottosegretario MIGLIORE, a nome del Governo, esprime parere conforme al correlatore, ad eccezione dell'emendamento 28.0.1 su cui esprime parere contrario.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente D'ASCOLA comunica che è convocata un'ulteriore seduta della Commissione giustizia, con il medesimo ordine del giorno, oggi, giovedì 25 maggio, alle ore 11 ovvero al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea, anche se antecedente.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

390ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(2134) ***Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(456) ***Silvana AMATI ed altri. – Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza***

(799) ***CARDIELLO ed altri. – Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata***

(1180) ***GASPARRI. – Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione***

(1210) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata***

(1225) ***Anna FINOCCHIARO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali***

(1366) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione***

(1431) ***FALANGA ed altri. – Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa***

(1687) ***Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti***

(1690) ***MIRABELLI ed altri. – Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione***

(1957) ***DAVICO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate***

(2060) ***Alessandra BENCINI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate***

(2089) ***CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 25.

Sull'emendamento 25.1 si apre un breve dibattito – in cui prendono la parola i senatori CAPPELLETTI *(M5S)*, CALIENDO *(FI-PdL XVII)*, BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* e MUSSINI *(Misto)*, nonché i correlatori LUMIA *(PD)* e PAGLIARI *(PD)*, ed il vice ministro BUBBICO – al termine del quale l'emendamento 25.1 viene posto ai voti ed è respinto.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 25.2.

Dopo che la senatrice MUSSINI *(Misto)* ha riformulato l'emendamento 25.4, nell'emendamento 25.4 (testo 2), pubblicato in allegato – nel senso richiesto dal correlatore LUMIA *(PD)* – sono posti ai voti ed approvati gli emendamenti di identico contenuto 25.3 e 25.4 (testo 2). Conseguentemente è dichiarato assorbito l'emendamento 25.8.

Viene successivamente disposto l'accantonamento degli emendamenti 25.5, 25.6, 25.7, 25.9, 25.10, 25.13, 25.14 e 25.20.

Sono quindi distintamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 25.11, 25.12, e 25.23, mentre sono ritirati gli emendamenti 25.17, 25.18, 25.21, 25.25 e 25.27.

Con un'unica votazione la Commissione approva gli emendamenti di identico contenuto 25.15 e 25.16.

Sono poi distintamente posti ai voti ed approvati gli emendamenti 25.19, 25.22 e 25.26.

Conseguentemente è dichiarato precluso l'emendamento 25.24.

Dopo che l'emendamento 25.0.1 è dichiarato decaduto, per assenza del proponente, si apre un breve dibattito sull'emendamento 25.0.2, nel corso del quale prendono la parola i senatori GIARRUSSO *(M5S)*, LUMIA *(PD)* e BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, nonché il PRESIDENTE e il sottosegretario MIGLIORE, ed al termine del quale l'emendamento viene ritirato in vista di un'ulteriore valutazione delle tematiche ad esso sottese nella prospettiva dell'esame in Assemblea.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 26.

Sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 26.4, 26.5, 26.6 e 26.12, mentre sono dichiarati decaduti per assenza dei rispetti proponenti gli emendamenti 26.7, 26.8, 26.9 e 26.10.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 26.11.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 27.

Dopo che è stato ritirato l'emendamento 27.1, viene disposto l'accantonamento degli emendamenti 27.2 e 27.3.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 27.0.1, mentre l'emendamento 27.0.2 viene posto ai voti ed è approvato.

Con riferimento all'articolo 28, viene posto ai voti ed approvato l'emendamento 28.0.1.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 29.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti gli emendamenti 29.1, 29.2, 29.4 e 29.5, sono ritirati gli emendamenti 29.3 e 29.6.

Sull'emendamento 29.7, si apre un breve dibattito – nel quale prendono la parola i senatori GIARRUSSO *(M5S)*, LUMIA *(PD)*, BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, oltre al sottosegretario MIGLIORE –

al termine del quale l'emendamento 29.7 viene posto ai voti ed è approvato.

Dopo che è stato dichiarato decaduto l'emendamento 29.8, si passa alla votazione dell'emendamento 29.9, su cui prende la parola il senatore GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*, il quale, tornando sulla sua vicenda personale e ribadendo che gli appare del tutto improprio che la magistratura possa indagare attività da lui compiute nell'esercizio della funzione di parlamentare, dichiara di ritirare l'emendamento.

Sull'emendamento 29.0.1 si apre una breve interlocuzione tra il presentatore, senatore GIARRUSSO *(M5S)*, ed il correlatore LUMIA *(PD)*, al termine della quale l'emendamento viene ritirato in vista di una sua successiva rivalutazione ai fini dell'esame in Assemblea.

La PRESIDENZA dichiara infine che è stato presentato dai RELATORI l'emendamento 13.1000, pubblicato in allegato, che verrà immediatamente trasmesso alle Commissioni parlamentari 1ª e 5ª per l'espressione dei prescritti pareri di competenza e sul quale viene fissato il termine per la presentazione dei subemendamenti a lunedì, 29 maggio, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (n. 415)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 28 aprile 2016, n. 57. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso, nella prima seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore CUCCA *(PD)* illustra lo schema di decreto legislativo in titolo recante la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. Prima di passare all'illustrazione delle disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame, ritiene opportuno fare brevemente un quadro di sintesi del panorama normativo nel quale questo va a collocarsi. Il provvedimento in esame è diretto a disciplinare lo svolgimento di funzioni giudiziarie onorarie, che trova copertura costituzionale nell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, secondo cui l'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Ricorda che l'ordinamento giudiziario ha previsto l'attribuzione di limitate competenze al giudice di pace, nonché il supporto all'attività dei tribunali ordinari da parte di magistrati onorari giudicanti (GOT) e requirenti (VPO).

In particolare, ricorda come fin dalla riforma del giudice unico di primo grado (decreto legislativo n. 51 del 1998), si era stabilita la temporaneità delle disposizioni sull'utilizzo dei giudici onorari di tribunale e dei viceprocuratori onorari presso i tribunali, prevedendo che tale disciplina dovesse trovare applicazione fino al complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque entro 5 anni dall'effettivo passaggio di competenze al nuovo giudice (articolo 245). Tale termine è stato più volte prorogato e, da ultimo, la legge di stabilità 2016, lo aveva fissato al 31 maggio 2016. Per quel che concerne le funzioni di giudice di pace, l'articolo 7 della legge 374 del 1991 (istitutiva del giudice di pace) aveva stabilito la permanenza temporanea nella carica (per tre quadrienni) del magistrato onorario «in attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace». Anche in tal caso, in attesa della riforma, il Governo è intervenuto con il regime delle proroghe per prolungare l'attività di tali magistrati, il cui apporto nello smaltimento del contenzioso (come del resto accaduto per GOT e VPO) si è, nel tempo, dimostrata sempre maggiore. La legge n.57 del 2016 – oltre a introdurre disposizioni immediatamente precettive (in materia di incompatibilità e applicazioni del giudice di pace nonché di formazione di tutti i magistrati onorari) – ha previsto una delega annuale al Governo per un riordino complessivo del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria. Una prima parziale attuazione è avvenuta con il decreto legislativo 92 del 2016 che ha provveduto in particolare a confermare nell'incarico per 4 anni i giudici di pace, giudici onorari di tribunale – GOT e viceprocuratori onorari – VPO in servizio (alla data di entrata in vigore del decreto delegato), in possesso di requisiti di idoneità all'esito della procedura di conferma straordinaria introdotta; il decreto legislativo ha poi stabilito una nuova composizione della sezione dei magistrati onorari presso il consiglio giudiziario, comprendente sia i GOT che i VPO.

Segnala che lo schema di decreto legislativo in esame – che consta di 36 articoli – completa l'attuazione della delega affidata al Governo con la legge n. 57 del 2016.

La relazione illustrativa del provvedimento precisa, tuttavia, come – sulla base del rispetto del carattere di onorarietà dell'incarico – il Governo non abbia dato attuazione alla materia dei trasferimenti d'ufficio e a domanda dei magistrati onorari nonché alla materia disciplinare (articolo 1, comma 1, lettera *g)* e articolo 2, comma 8, della legge delega).

Segnala, infine, che nel giugno 2016, la Commissione Europea ha chiuso negativamente per l'Italia la procedura EU-Pilot 7779/15/EMPL in relazione alla compatibilità con il diritto dell'Unione di specifici profili della disciplina nazionale relativa al servizio prestato dai magistrati onorari. Le misure introdotte dal provvedimento in esame sono ritenute dal Governo idonee a rispondere positivamente ai rilievi sollevati dalla Commissione. Il Capo I (articoli 1-3) reca disposizioni generali.

L'articolo 1, rubricato «magistratura onoraria», dà attuazione alla delega volta a prevedere un'unica figura di giudice onorario inserito in un solo ufficio giudiziario, nonché la figura del magistrato onorario requi-

rente, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica, di cui rispettivamente alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1 della legge n. 57 del 2016, in conformità ai principi e criteri direttivi indicati dai commi 1 e 2 dell'articolo 2. Più nel dettaglio, ai sensi dell'articolo in esame la magistratura onoraria è costituita da: giudici onorari di pace: magistrati onorari addetti all'ufficio del giudice di pace. I compiti e le funzioni ad essi assegnati sono disciplinati dall'articolo 9 dello schema; vice procuratori onorari: magistrati onorari addetti all'ufficio dei vice procuratori onorari, istituito ai sensi del articolo 2. I compiti e le funzioni ad essi assegnati sono disciplinati dall'articolo 16 dello schema. L'incarico di magistrato onorario presenta le seguenti caratteristiche: *a)* ha natura inderogabilmente temporanea; si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali. Al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno superiore a due giorni a settimana; *b)* non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, nelle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, di strutture organizzative denominate «ufficio dei vice procuratori onorari» (comma 1). All'istituendo ufficio sono preposti, secondo le determinazioni organizzative del procuratore della Repubblica: i vice procuratori onorari, il personale di segreteria, coloro che svolgono il tirocinio formativo (comma 2). L'articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del CSM, la fissazione del ruolo organico dei giudici onorari di pace e dei viceprocuratori onorari. Con separato decreto del Ministro della giustizia è determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace e degli uffici dei viceprocuratori onorari. Al decreto ministeriale di determinazione della pianta organica è altresì demandata l'individuazione, per ciascun ufficio del giudice di pace, del numero dei giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione civile e penale presso il medesimo ufficio, nonché del numero dei giudici onorari di pace addetti all'ufficio per il processo del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace. In sede di prima applicazione la dotazione organica dei magistrati onorari non potrà, in ogni caso, essere superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni giudicanti/requirenti di merito (non si considerano i magistrati professionali con funzioni direttive di merito giudicanti/requirenti). In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 57 del 2016, i criteri per la determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari possono essere adeguati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Secondo lo schema, questa disposizione trova fondamento in quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge delega.

Si fa presente che il Capo II (articoli 4-7) reca norme in materia di conferimento dell'incarico di magistrato onorario, di tirocinio e di incompatibilità. L'articolo 4 individua i requisiti essenziali per il conferimento

dell'incarico di magistrato onorario, tra i quali si segnalano l'età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta; la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni; la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili. Il comma 2 dell'articolo vieta il conferimento dell'incarico in una serie di casi in attuazione della delega, tra cui a coloro che sono stati collocati in quiescenza ovvero che hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto. Il comma 3, recependo la lettera *b)* dell'articolo 2 della legge delega, prevede i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario. Si segnala che in relazione a determinati titoli nello schema si prevede un periodo minimo di esercizio, come l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato o di notaio ovvero dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università. Costituiscono altresì titoli preferenziali: lo svolgimento con esito positivo del tirocinio, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario; l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo; lo svolgimento, con esito positivo, dello *stage* presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98; il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche; l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali. A parità di titolo preferenziale, la disposizione riconosce precedenza a coloro che hanno la più elevata anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità; e in caso di ulteriore parità coloro che hanno la minore età anagrafica o ancora in subordine coloro che hanno conseguito il più elevato voto di laurea (comma 4).

L'articolo 5 disciplina le cause di incompatibilità dei magistrati onorari. Il comma 2 prevede – riprendendo quanto già previsto con riguardo ai giudici di pace e ai GOT e VPO – particolari preclusioni con riguardo agli esercenti l'avvocatura. Il comma 3, riprendendo la lettera *c)* del comma 4 dell'articolo 2 della delega, aggiunge che gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Tale divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, alla parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado. L'articolo 6 detta disposizioni in materia di ammissione al tirocinio, demandando al CSM l'individuazione con propria delibera, da adottarsi entro il 30 marzo di ogni anno,

dei posti da pubblicare, anche sulla base delle vacanze previste nell'anno successivo, nelle piante organiche degli uffici del giudice di pace e dei VPO, nonché la determinazione delle modalità di formulazione del relativo bando e del termine per la presentazione delle domande. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti individuati, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici dello stesso distretto. L'articolo 7, dando attuazione alla delega contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera *c),* della legge n. 57, disciplina il tirocinio e il conferimento dell'incarico. Più dettagliatamente, la disposizione (comma 3) prevede che il tirocinio – in relazione al quale non spetta al magistrato alcuna indennità (comma 11) – per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario, la cui durata è fissata in sei mesi, debba essere svolto per i giudici onorari di pace, nel tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio, e per i vice procuratori onorari, nella procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio dei viceprocuratori onorari in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio, sotto la direzione di un magistrato collaboratore. Questi si avvale di magistrati professionali affidatari, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale (comma 5). Né ai magistrati collaboratori né a quelli affidataria spetta un compenso aggiuntivo o un rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa in questione (comma 12). Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a 30 ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura. Per quanto concerne il conferimento dell'incarico, la disposizione prevede che la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il rapporto del magistrato collaboratore comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti, esaminato il rapporto della struttura formativa decentrata, formula un parere sull'idoneità del magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al CSM la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio (comma 7). Acquisita la graduatoria e la documentazione allegata, spetta al CSM designare i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio (comma 8). L'incarico è formalmente conferito con decreto del Ministro della giustizia (comma 9). Gli ammessi al tirocinio che hanno conseguito l'idoneità e ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi risultate vacanti (comma 10).

Rammenta che il Capo III (articoli 8-14) reca norme in materia di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace, delle funzioni e dei compiti dei giudici onorari di pace. Più nel dettaglio, l'articolo 8 attribuisce al presidente del tribunale il coordinamento e la vigilanza dell'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario e, in particolare, la distribuzione del lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i giudici.

Ai sensi del comma 2, la proposta di organizzazione è disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, relativo alle tabelle degli uffici giudiziari. Il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi, nonché di stabilire le direttive e le prassi applicative in materia. Con riguardo ai procedimenti di espropriazione forzata, attraverso programmi informatici si assicura che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza. L'articolo 9 disciplina le funzioni e i compiti dei giudici onorari di pace. Più nel dettaglio, la disposizione (comma 1) prevede che i giudici onorari di pace esercitano, presso l'ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei codici di rito e delle leggi speciali. Ai sensi del comma 2, i giudici onorari di pace possono essere assegnati all'«ufficio per il processo», costituito presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale sono addetti. In «chiave formativa» la disposizione prevede l'obbligatorio ed esclusivo inserimento dei giudici onorari di pace nelle strutture dell'Ufficio per il processo per i primi due anni del mandato (comma 4). I giudici onorari di pace assegnati a tale struttura non possono esercitare la giurisdizione civile e penale presso l'ufficio del giudice di pace (comma 3). Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo può essere assegnata, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 11, la trattazione di procedimenti civili e penali, di competenza del tribunale ordinario (comma 5). Come si precisa nella relazione illustrativa, la natura assolutamente residuale di tale modalità di impiego del giudice onorario in conformità della delega si fonda sul recupero di efficienza che deriva dall'istituzione dell'ufficio per il processo e dalla riforma della magistratura onoraria e in particolare delle disposizioni che ampliano soprattutto nel settore civile ma anche in quello penale la competenza dell'ufficio onorario del giudice di pace, con un significativo effetto deflattivo sui tribunali ordinari. Per tale ragione il legislatore ha deciso di riservare al giudice professionale in via tendenzialmente esclusiva la decisione delle cause vertenti nelle materie assegnate alla competenza del tribunale. L'articolo 10 reca norme concernenti l'inserimento dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo. I commi da 1 a 9 disciplinano le modalità dell'inserimento, a domanda o d'ufficio, e i casi di revoca. I commi 10-15 disciplinano i compiti che i magistrati onorari inseriti all'interno dell'ufficio per il processo possono svolgere, attuando la delega prevista dall'articolo 2, comma 5, lettera *a*), nn. 1)-3). Il comma 10 stabilisce che il magistrato onorario coadiuva il giudice togato compiendo tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale, sotto la «direzione e il coordinamento» del giudice professionale. Il comma in esame stabilisce, inoltre, che tale attività di ausilio possa essere compiuta anche in riferimento ai procedimenti nei quali il tribunale decide in composizione collegiale. Il

giudice onorario può assistere alla camera di consiglio. Riguardo ai contenuti dell'attività, si prevede che in essa possano rientrare lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la redazione di bozze dei provvedimenti. Il comma 11 prevede la possibilità, da parte del giudice professionale, di delegare talune funzioni nell'ambito dei procedimenti civili, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non particolarmente complesse. Quanto alle attività che possono essere delegate, la disposizione in commento reca alcune tipologie esemplificative quali: l'assunzione dei testimoni, i tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali concernenti il pagamento di somme non contestate (di cui all'articolo 186-*bis* e all'articolo 423, comma primo, del codice di procedura civile), i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e la risoluzione di questioni «semplici e ripetitive». Il comma 12 stabilisce, in via generale, che al giudice onorario di pace non può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitori. Sono previste, però, alcune eccezioni. La legge delega si riferisce a provvedimenti specificatamente individuati in considerazione della loro semplicità. Le eccezioni – per le quali è delegata al giudice onorario di pace la pronuncia di provvedimenti definitori – sono: provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare; provvedimenti possessori; provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria; provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi; provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché quelle relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore; provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000; provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi euro 50.000. Il comma 13 stabilisce che le attività delegate debbano essere svolte attenendosi alle direttive concordate con il giudice professionale, anche secondo le direttive di carattere generale che possono emergere dalle riunioni cui i giudici onorari presso gli uffici del processo partecipano ai sensi dell'articolo 22 del presente provvedimento. La modalità di diffusione e trasmissione al capo dell'ufficio delle direttive concordate sono individuate dal CSM. Il comma 14 disciplina i casi in cui il giudice onorario, apprezzato il caso concreto, non possa provvedere secondo le direttive impartitegli, prevedendo che in tali ipotesi lo stesso riferisce al giudice togato che compie le attività oggetto di delega. Il comma 15 attribuisce al giudice professionale la vigilanza sulle attività svolte dal giudice onorario e può revocare la delega in presenza di giustificati motivi, informandone il presidente del tribunale. L'articolo 11 consente – al ricorrere di situazioni di carenze di organico o di criticità nello smaltimento dell'arretrato tassativamente indicate – di assegnare procedimenti civili e penali ai giudici onorari di pace con più di due anni di espe-

rienza nell'incarico. Il comma 1 elenca le condizioni necessarie ai fini dell'assegnazione della trattazione dei procedimenti ai giudici onorari che si trovino nella situazione prevista dall'articolo 9, comma 4 (si tratta di coloro che abbiano già svolto due anni nell'incarico). L'assegnazione è giustificata al verificarsi di almeno una delle condizioni e, per situazioni straordinarie e contingenti, non si possono adottare misure organizzative diverse.

Per l'individuazione dei giudici onorari cui assegnare i procedimenti si applicano i criteri previsti dall'articolo 10, commi 4 e 5 (alla cui scheda si rinvia). I criteri di assegnazione degli affari ai giudici onorari sono determinati *ex* articolo 7-*bis* dell'Ordinamento giudiziario, relativo alla proposta tabellare (commi 3 e 4). Il comma 5 pone un limite alle assegnazioni per ciascun giudice onorario di pace: esse non possono essere superiori ad un terzo del numero medio nazionale dei procedimenti pendenti per ciascun giudice professionale del tribunale, distinto per il settore civile e per quello penale. Il comma 6 enumera le esclusioni per il settore civile e per il settore penale. Il comma 7 attribuisce al presidente del tribunale l'assegnazione degli affari, secondo i criteri stabiliti ai sensi del comma 4.

L'articolo 12 disciplina la destinazione del giudice onorario di pace, quando sussistono determinate condizioni e con specifiche modalità, a comporre i collegi civili e penali del tribunale. Più nel dettaglio, l'unico comma della disposizione prevede che i giudici onorari di pace con oltre due anni di mandato, che sono inseriti nell'ufficio per il processo possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui all'articolo 11. Del collegio non può comunque far parte più di un giudice onorario di pace. Ai giudici onorari di pace destinati a comporre i collegi possono essere assegnati esclusivamente procedimenti pendenti a tale scadenza. La destinazione è mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti.

La disposizione preclude la possibilità che il giudice onorario di pace possa essere destinato: per il settore civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia fallimentare e i collegi delle sezioni specializzate; per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati di particolare gravità indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)* del codice di procedura penale. L'articolo 13 prevede la destinazione in supplenza del giudice onorario di pace, nei casi di assenza o impedimento temporaneo del magistrato professionale, anche nell'ambito del collegio. In ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere destinato in supplenza per ragioni relative al complessivo carico di lavoro ovvero alle vacanze nell'organico dei giudici professionali. L'articolo 14 prevede che, nell'ipotesi di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di assenza o di impedimento temporanei di uno o più giudici onorari di pace, il presidente del tribunale possa destinare in supplenza uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario per un periodo non superiore ad un anno.

Osserva che il Capo IV (articoli 15-17) reca norme in materia di funzioni e compiti dei VPO. L'articolo 15 demanda al procuratore della Re-

pubblica il compito di coordinare l'ufficio dei VPO (distribuendo il lavoro attraverso il ricorso a procedure automatiche) e di vigilare sulle attività svolte da questi, anche sorvegliando l'andamento dei servizi di segreteria ed ausiliari (comma 1). L'articolo 16 stabilisce le funzioni e i compiti dei VPO. Nel dettaglio la disposizione stabilisce che l'assegnazione dei vice procuratori onorari alla struttura organizzativa ha luogo con provvedimento del procuratore della Repubblica, trasmesso alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario (comma 2). Per quanto concerne le funzioni, in linea con quanto previsto dalla lettera *b)* del comma 6 dell'articolo 2 della legge delega, ai VPO sono attribuiti: compiti ausiliari. Il VPO è chiamato a collaborare con il magistrato professionale per l'espletamento degli ordinari compiti serventi rispetto all'esercizio della funzione giudiziaria (studio dei fascicoli, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e predisposizione delle minute dei provvedimenti); compiti e attività delegate (si rinvia all'articolo 17 dello schema). Tali compiti sono preclusi ai VPO nel corso del primo anno dal conferimento dell'incarico. Sull'attività svolta dal VPO è chiamato a vigilare il magistrato professionale, il quale, laddove ricorrano giustificati motivi, può disporre la revoca della delega (nel caso in sui siano stati delegati compiti), dandone comunicazione al procuratore della Repubblica. L'articolo 17 disciplina espressamente le attività delegabili, da parte del procuratore della Repubblica, al vice procuratore onorario. Più nel dettaglio, ai sensi dei commi 1 e 2 con riguardo ai procedimenti penali di competenza del giudice di pace, possono essere svolte – per delega (che deve essere conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento) del procuratore della Repubblica – dal VPO le funzioni del PM: nell'udienza dibattimentale; per gli atti previsti dagli articoli 15 (chiusura delle indagini preliminari), 17 (archiviazione) e 25 (richieste del pubblico ministero) del decreto legislativo n. 274 del 2000; nei procedimenti in camera di consiglio, nei procedimenti di esecuzione e nei procedimenti di opposizione al decreto del PM di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori. Con riguardo ai procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il VPO può svolgere, per delega del procuratore della Repubblica e secondo le direttive stabilite in via generale dal magistrato professionale che ne coordina le attività, le funzioni di PM: nell'udienza dibattimentale; nell'udienza di convalida dell'arresto; per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna; nei procedimenti in camera di consiglio (comma 3). Nella relazione illustrativa si precisa che la scelta di escludere che l'ufficio possa essere rappresentato dal VPO nei procedimenti riguardanti i delitti di lesioni e omicidio colposo conseguenti a violazioni delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro è riconducibile al fatto che si tratta di aree nelle quali in considerazione dei beni giuridici coinvolti e della professionalità richiesta in ragione dell'accertamento dei fatti, risulta necessaria in sede dibattimen-

tale la presenza del magistrato professionale. Ai sensi del comma 4, Il VPO delegato può assumere le determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta, pur quando si proceda con giudizio direttissimo, e in quelli iniziati con decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale. Con riguardo alla applicazione della pena su richiesta, come si rileva nella relazione, al VPO è solo consentito assumere determinazioni, trattandosi di attività non delegabile di regola se non per reati la cui offensività va ritenuta modesta. Il VPO, nei procedimenti riguardanti reati di minore gravità, può redigere e avanzare richiesta di archiviazione, nonché svolgere compiti e attività, anche di indagine, ivi compresa l'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti e l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o imputata (comma 5). I reati di minore gravità sono individuati dalla disposizione attraverso il rinvio al comma 1 dell'articolo 550 del codice di procedura penale. Il VPO si attiene nello svolgimento delle attività a lui direttamente delegate alle direttive periodiche di cui all'articolo 15, comma 2, dello schema e può chiedere che l'attività e il provvedimento delegati siano svolti dal magistrato professionale titolare del procedimento se non ricorrono nel caso concreto le condizioni di fatto per provvedere in loro conformità (comma 6). Il Capo V, rubricato «Della conferma nell'incarico», è composto dal solo articolo 18 che disciplina la durata dell'incarico di magistrato onorario e il procedimento per la conferma in ruolo per un secondo mandato, in attuazione dei principi e criteri direttivi di delega. In particolare, quanto alla durata dell'incarico, la riforma prevede che: l'incarico di magistrato onorario dura 4 anni e alla scadenza può essere confermato – a domanda – per ulteriori 4 anni (comma 1); l'incarico di magistrato onorario non può essere svolto per più di 8 anni (oggi sono 12), anche non consecutivi, «includendo nel computo l'attività comunque svolta quale magistrato onorario, indipendentemente dal tipo di funzioni e compiti esercitati tra quelli disciplinati dal presente decreto» (comma 2). La diversa terminologia potrebbe avere una ripercussione sulla durata massima dell'incarico per coloro che già attualmente svolgono le funzioni di giudice di pace e di GOT e VPO. Per costoro, tuttavia, si applicheranno i principi e criteri direttivi specificamente dedicati ai magistrati onorari già in servizio, che potranno essere confermati per quattro mandati quadriennali (articolo 2, comma 17, lettera *r)*, della legge delega e articolo 30, dello schema di decreto legislativo. L'incarico di magistrato onorario cessa comunque al compimento dei 65 anni di età (comma 3). Sul punto interviene anche la disciplina relativa ai magistrati onorari in servizio, fissando un limite massimo di 68 anni. Per quanto riguarda la conferma nell'incarico per altri 4 anni, lo schema di decreto delinea un dettagliato procedimento. Alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario spetta di stabilire i criteri per la selezione dei verbali di udienza e dei provvedimenti da parte del capo dell'ufficio giudiziario che redige il rapporto. Oltre alla domanda corredata degli allegati, la sezione autonoma dovrà acquisire anche il parere del consiglio dell'ordine

territoriale forense e l'attestazione della Scuola superiore della magistratura circa la partecipazione del magistrato onorario alle attività di formazione (articolo 22, comma 3). La sezione autonoma del consiglio giudiziario esprime un giudizio di idoneità (o inidoneità) del magistrato onorario all'ulteriore svolgimento delle funzioni, eventualmente previa audizione dell'interessato. La sezione autonoma del consiglio giudiziario dovrà valutare negativamente il magistrato onorario che abbia privilegiato nella sua attività la definizione di procedimenti di natura seriale, a meno che ciò non risponda a specifiche esigenze dell'ufficio (comma 11). Il giudizio deve essere formulato almeno 2 mesi prima della scadenza del quadriennio e deve essere inviato al Consiglio superiore della magistratura (comma 7). Si prevede la delibera del CSM sulla domanda di conferma (comma 9) e decreto del Ministro della giustizia (comma 10). In base alla formulazione del comma 13, il decreto del Ministro interverrà solo in caso di conferma nell'incarico; la mancata conferma non assumerà tale veste bensì quella di provvedimento del CSM. In attuazione della delega, il comma 14 riconosce ai magistrati onorari che hanno esercitato per 8 anni le funzioni preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato (ex articolo 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994).

Rammenta che il capo VI, composto dal solo articolo 19, disciplina le ipotesi di astensione e ricusazione del magistrato onorario, dando così attuazione alla delega. Ricorda che questa disciplina riveste una particolare rilevanza in ragione del fatto che il magistrato onorario può, durante lo svolgimento delle funzioni, esercitare anche altre attività professionali (in genere, esercitare la professione forense). Tutti gli obblighi di astensione previsti per i giudici onorari di pace si applicano anche ai vice procuratori onorari.

Osserva che il Capo VII, composto dagli articoli 20 e 21, disciplina i doveri del magistrato onorario e le ipotesi di decadenza, dispensa e revoca dall'incarico, in attuazione della delega. L'articolo 20 dà attuazione all'articolo 2, comma 9, lett. *a)*, della legge n. 57 del 2016, in base al quale il Governo deve «prevedere che il magistrato onorario sia tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari». Si tratta peraltro di previsione analoga a quella già prevista attualmente per giudici di pace, GOT e VPO dalla legge n. 374 del 1991 e dal regio decreto n. 12 Pag. 69 del 1941. In particolare, prosegue l'articolo 20 ricalcando la formulazione dell'articolo 1 del decreto legislativo n.109 del 1996, il magistrato onorario deve esercitare le funzioni e i compiti con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e nel rispetto della dignità della persona. L'articolo 21 dà attuazione all'articolo 2, comma 10, della legge delega, che individua principi e criteri direttivi per regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio. L'articolo 21 dello schema di decreto legislativo, riprendendo il contenuto dell'articolo 9 della legge n. 374, prevede la decadenza dall'incarico di magistrato onorario nelle seguenti ipotesi (comma 1): venire meno di uno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni; dimissioni volontarie; so-

pravvenienza di una causa di incompatibilità. La dispensa dall'incarico, che può essere rilevata anche d'ufficio, è conseguenza di impedimenti di durata superiore a 6 mesi. Se l'impedimento ha durata inferiore, in base al comma 2 il magistrato onorario è comunque sospeso dall'incarico e perde il diritto all'indennità. Tale disposizione si applica anche quando l'impedimento del magistrato onorario sia conseguenza di una malattia: se la malattia si protrae oltre i 6 mesi, il magistrato è dispensato dall'incarico; quando la malattia determina un impedimento di durata inferiore a 6 mesi comunque il magistrato onorario è privato dell'indennità (sul punto, si veda più in dettaglio il commento all'articolo 25 dello schema). Quanto alla revoca dall'incarico, questa discende dall'inidoneità del magistrato onorario ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo. La relazione di accompagnamento dello schema motiva l'ampio ambito applicativo dell'istituto della revoca dall'incarico con il mancato esercizio della delega relativa al regime disciplinare. I commi da 6 a 10 delineano il procedimento da seguire per l'adozione del provvedimento di decadenza, dispensa o revoca dall'incarico. Alla fine il CSM delibera sulla proposta e il Ministro della giustizia dispone la decadenza, la dispensa e la revoca con decreto.

Si segnala che il Capo VIII, composto dal solo articolo 22, disciplina le attività di formazione dei magistrati onorari, tra le quali ricomprende anche riunioni periodiche organizzate dal presidente del tribunale. Ricorda che, contestualmente alla previsione di criteri di delega (articolo 2, comma 14), la legge n. 57 ha anche introdotto una disciplina immediatamente precettiva sulla formazione di giudici di pace, vice procuratori onorari e giudici onorari di tribunale (articolo 7). Lo schema di decreto legislativo riprende quella disciplina, integrandola. In generale, tutti i magistrati onorari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione organizzati specificamente per loro, con cadenza semestrale, dalla Scuola superiore della magistratura (comma 3). In particolare, i giudici onorari di pace sono tenuti, inoltre, a partecipare a riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale. Analogamente ai giudici onorari di pace, anche i vice procuratori onorari dovranno partecipare alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica (o da un suo delegato). Come previsto dalla norma di delega, il comma 5 dell'articolo 22 qualifica la partecipazione alle iniziative di formazione e alle riunioni periodiche come attività obbligatorie.

Si rammenta che il Capo IX dello schema di decreto legislativo, composto dagli articoli da 23 a 26, disciplina le indennità spettanti ai magistrati onorari e il relativo regime fiscale, lo svolgimento delle attività nel periodo feriale e il regime giuridico della maternità e della malattia. L'articolo 23 riguarda la determinazione delle indennità dei magistrati onorari. Alla luce dei principi di delega, si delinea la misura dei compensi annuali lordi del magistrato onorario, specificando che per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal decreto legislativo tali compensi sono onnicomprensivi (comma 11). In particolare, la riforma: conferma che l'indennità spettante ai magistrati onorari si compone di una parte fissa

e di una parte variabile di risultato (comma 1); individua in 16.140 euro la misura annuale lorda (comprensiva di oneri previdenziali e assistenziali) dell'indennità fissa da corrispondere ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie (comma 2). Si tratta dei giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione civile e penale presso l'ufficio del giudice di pace, ovvero che risultano assegnatari della trattazione di specifici procedimenti in tribunale ovvero destinati nei collegi giudicanti del tribunale, nonché dei vice procuratori onorari che sono stati delegati all'esercizio delle funzioni giudiziarie; prevede che ai magistrati onorari che non esercitano funzioni giudiziarie sia corrisposta una indennità fissa pari all'80 per cento dell'indennità prevista per i magistrati onorari che esercitano le funzioni giudiziarie, ovvero 12.912 euro (comma 3). Si tratta dei giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo (articolo 10) e dei vice procuratori onorari inseriti nell'apposito ufficio (articolo 2) che coadiuvano il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, compiono tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo (articolo 16, comma 1, lett. *a)*; esclude che l'indennità per l'esercizio delle funzioni giudiziarie possa essere cumulata con l'indennità per l'esercizio delle funzioni non giurisdizionali (comma 4), prevedendo che quando un magistrato onorario svolge entrambe le attività, la misura dell'indennità fissa è quella prevista per i compiti e le attività svolti in via prevalente (comma 5); demanda al presidente del tribunale la determinazione degli obiettivi che i giudici onorari di pace dovranno raggiungere nell'anno solare, sia che esercitino la giurisdizione presso l'ufficio del giudice di pace o presso il tribunale, sia che svolgano attività non giurisdizionali nell'ufficio del processo, demanda al procuratore della Repubblica l'adozione di analogo provvedimento, nei medesimi termini, per la determinazione degli obiettivi che dovranno raggiungere i vice procuratori onorari, tanto che esercitino le funzioni giudiziarie, quanto che coadiuvino un magistrato professionale. Tanto il provvedimento del presidente del tribunale, quanto quello del procuratore della Repubblica dovranno essere comunicati alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario (commi 6 e 7); assegna al CSM il compito di adottare una delibera per definire i criteri in base ai quali fissare gli obiettivi nonché le procedure per la valutazione della realizzazione degli stessi (comma 8); individua in una percentuale tra il 15 ed il 30 per cento dell'indennità fissa, la misura dell'indennità di risultato, connessa al raggiungimento degli obiettivi (e dunque, in caso di esercizio prevalente delle funzioni giudiziarie, l'indennità di risultato potrà andare dai 2.421 ai 4.842 euro lordi; in caso di esercizio prevalente di funzioni non giudiziaria da 1.937 a 3.873 euro lordi). Si ricorda che la norma di delega consente al legislatore delegato di fissare l'indennità di risultato fino al 50 per cento dell'indennità fissa; la relazione illustrativa evidenzia che il Governo ha scelto «di non fissare la percentuale più elevata del 50 per cento consentita dalla legge delega, al fine di poter disporre di maggiori risorse da destinare alla parte fissa dell'indennità»; prevede che nella quantificazione dell'indennità di risultato da corrispondere al singolo ma-

gistrato onorario si tenga conto, all'interno della forbice 15-30 per cento, del livello di conseguimento degli obiettivi assegnati. L'articolo 23 delinea quindi il procedimento per la liquidazione dell'indennità (comma 10). Infine, il Governo non ha esercitato la delega prevista dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 57 del 2016, relativamente alla definizione delle modalità con cui il Ministero della giustizia provvede alla individuazione, anno per anno, delle risorse necessarie ad ogni tribunale e procura per la liquidazione delle indennità dell'intero personale di magistratura onoraria.

Si rammenta che la relazione illustrativa motiva questa scelta con «l'impossibilità di predeterminare ad inizio d'anno l'importo di cui ogni Tribunale o Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario possano disporre ai fini della liquidazione delle indennità, tenuto conto del regime previsto per la parte variabile della predetta indennità, legata al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Presidente del Tribunale o dal Procuratore della Repubblica, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento della parte fissa, determinabile soltanto alla chiusura dell'esercizio, con imputazione della relativa spesa all'esercizio successivo». In base all'articolo 32 dello schema di decreto, per la liquidazione delle indennità dovute ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della riforma continueranno ad applicarsi, per 4 anni da tale data, le disposizioni oggi vigenti. L'articolo 24 esclude che i magistrati onorari possano svolgere attività durante il periodo di sospensione feriale dei termini, ovvero dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, pur riconoscendo loro, anche in relazione a quel mese, l'indennità fissa annua. La preclusione non è assoluta, perché potrebbe essere superata dalla sussistenza di «specifiche esigenze d'ufficio». In tal caso, il magistrato onorario chiamato a svolgere il proprio incarico in agosto, avrà diritto di non prestare attività nel periodo ordinario, per un corrispondente numero di giorni. I commi 1 e 2 dell'articolo 25 prevedono una tutela sociale minima dell'attività dei magistrati onorari in relazione ad alcuni eventi della vita, precisando che la malattia, l'infortunio o la gravidanza non comportano, entro determinati termini, la dispensa dall'incarico. Per gli iscritti agli albi forensi che svolgono le funzioni di giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario opera l'obbligo di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. L'articolo 26 apporta modifiche al TUIR al fine di qualificare le indennità corrisposte ai magistrati onorari come reddito assimilato a quello da lavoro autonomo. L'articolo 27 – in attuazione dei criteri di delega indicati dall'articolo 2, comma 15, della legge n. 57 del 2016 – estende la competenza del giudice onorario di pace a procedimenti attualmente di competenza del tribunale.

L'articolo 1 della legge delega n. 57 del 2016 ha indicato tra i contenuti l'ampliamento della competenza del giudice onorario di pace sia nel settore penale che in quello civile. In particolare, nel settore civile, deve essere aumentata la competenza per materia e per valore, ed estesi i casi di decisione secondo equità nelle cause il cui valore non ecceda 2.500 euro, (articolo 2, comma 1, lett. *p)*, della legge delega). Si tratta di principi e criteri direttivi che prevedono sia una mera attuazione da

parte del legislatore delegato in caso di attribuzione di blocchi di materie o di aumento dei limiti di valore [lettere *a), d), e)* e *g)*\$œ, sia una valutazione in sede di attribuzione delle competenze sulla base di parametri di complessità dell'attività attribuita al giudice onorario di pace [lettere *b), c)* ed *f)*\$œ. Per quanto concerne l'ampliamento della competenza per materia in capo al giudice onorario di pace (si prescinde, quindi da limiti di valore) la delega è attuata dal Governo – così precisa la relazione al provvedimento – sulla base dei »parametri della minore complessità nonché della natura degli interessi coinvolti e della semplicità delle questioni che normalmente devono essere risolte». Ulteriore valutazione, agli stessi fini, ha riguardato «il tasso di normale conflittualità delle singole fattispecie di procedimento, preferendo mantenere nell'ambito di competenza del giudice professionale le procedure che presentano un tasso abitualmente elevato». Una prima serie di novelle è introdotta dall'articolo 27 al codice di procedura civile per ampliare la competenza del giudice onorario di pace. Il comma 1, lett. *a)*, n. 1, modifica, anzitutto, l'articolo 7 del codice di procedura civile, che attualmente delinea il quadro della competenza per materia e per valore del giudice di pace. In relazione al valore della causa (da cui è evidentemente desunta la sua minore complessità), vengono attribuite al giudice onorario di pace le controversie: relative a beni mobili di valore non superiore a 30.000 euro; l'attuale limite è 5.000 (articolo 7, primo comma); di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, in cui il valore della controversia non supera i 50.000 euro; l'attuale limite è 20.000 euro (articolo 7, secondo comma). Tale intervento risponde alle previsioni di delega (articolo 15, comma 2, lettera *d)* ed *e)*. In materia di diritti reali e comunione, la delega ha previsto per l'attribuzione al giudice onorario la verifica del parametro della minore complessità. La relazione al provvedimento chiarisce che, per alcune tipologie di cause, tale minore complessità è rivelata dalla predeterminazione di una certa soglia di valore. Sono, infatti, attratte alla competenza del giudice onorario di pace, purché nel limite di valore di 30.000 euro, in una serie di materie specificamente individuate (articolo 7, nuovo quarto comma del codice di procedura civile).

Rammenta che, sempre in relazione al limite di valore, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *p)*, della legge delega, il comma 1, lett. *a)*, n. 3, dell'articolo 27 novella l'articolo 113, comma 2, del codice di procedura civile, per consentire al giudice onorario di pace di decidere secondo equità nelle cause il cui valore non sia superiore a 2.500 euro (il limite di valore attuale è di 1.100 euro). Dopo avere preliminarmente confermato la competenza del giudice onorario per le cause in materia di apposizione di termini (risulta espunta, per coordinamento con il contenuto del nuovo comma 3-*ter* dell'articolo 7 del codice di procedura civile, la competenza per le cause sull'osservanza delle distanze stabilite da leggi, regolamenti ed usi per il piantamento di alberi e di siepi) e le cause condominiali (come definite dall'articolo 71-*quater*, disp. att. c.c.), l'articolo 27, comma 1, lettera *a)*, n. 1, aggiunge 10 nuovi numeri al terzo comma dell'articolo 7, c.p.c. (nn. da 3-*ter* a 3-*duodecies*) che estendono la com-

petenza del giudice onorario di pace in materia di diritti reali e comunione in relazione alle seguenti controversie, ora attribuite al tribunale. Si tratta di una categoria di cause attribuite al giudice onorario in virtù della *ridotta complessità* dell'attività istruttoria e decisoria e degli interessi in gioco. Anche tale intervento è ricondotto all'articolo 15, comma 2, lettera *c)*, della legge delega. Il comma 1, lettera *a)*, n. 1, dell'articolo 27 aggiunge, poi, un ulteriore comma all'articolo 7 del codice di procedura civile che prevede, infine, indipendentemente da ragioni di connessione, l'attrazione alla competenza del tribunale di due azioni contro la stessa parte quando una delle domande riguardi specifiche controversie di competenza del giudice onorario di pace (ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, nn. da 3-*ter* a 3-*duodecies* e quarto comma, codice di procedura civile). Il comma 1, lettera *a)*, n. 2, dell'articolo 27 introduce nel codice di procedura civile un nuovo articolo 16-*bis* che estende la competenza del giudice onorario di pace all'esecuzione forzata mobiliare, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera *g)*, della legge n. 57 del 2016. Tale regola generale trova, tuttavia, eccezione quando il bene mobile è oggetto della misura esecutiva insieme all'immobile in cui si trova; in tal caso la competenza è attratta dal tribunale. Rimane infatti di competenza del tribunale l'esecuzione forzata di immobili. Analoga competenza del tribunale riguarda l'esecuzione di crediti, di obblighi di fare e di non fare nonché per la consegna e il rilascio di cose. Le successive, numerose modifiche apportate, dalle rimanenti disposizioni del comma 1 nonché dai commi 2 e 3 dell'articolo 27, alla disciplina del codice di rito civile, al codice civile e alle sue disposizioni di attuazione hanno natura di coordinamento con l'indicato, complessivo trasferimento di competenze dal tribunale al giudice onorario di pace. Una prima serie di interventi riguarda la disciplina del codice processuale civile sull'esecuzione forzata mobiliare cioè quelle inerenti alla disciplina del pignoramento mobiliare presso il debitore (artt. 513, 518, 519, 520 e 521-*bis* del codice di procedura civile) e presso terzi (articolo 543 del codice di procedura civile).

Altre novelle sono introdotte in attuazione dei contenuti della legge delega relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria (articolo 2, comma 15, lett. *b)*, della legge 57). Ulteriori modifiche riguardano, nella disciplina del codice civile (libro IV), l'acquisita competenza del giudice onorario di pace: per l'autorizzazione a vendere le cose deteriorabili o di dispendiosa custodia (articolo 1211); per l'indicazione del luogo di deposito della cosa venduta (articolo 1514); per la nomina del commissario per la vendita senza incanto in caso di inadempimento del compratore (articolo 1515); per l'autorizzazione all'apertura forzata delle cassette bancarie in caso di contratto bancario scaduto (articolo 1841). Sono modificate le disposizioni di attuazione del codice civile, ancora in relazione alla disciplina delle successioni ed ai diritti reali.

Fa presente che, in relazione alla delega per i procedimenti in materia di comunione sono aggiunte alle norme di attuazione del codice civile nuove disposizioni che attribuiscono al giudice onorario di pace, anziché al tribunale, la competenza per una serie di atti. Altre modifiche delle

stesse norme di attuazione, nella stessa materia, riguardano la competenza del giudice onorario di pace, anziché del tribunale: per la revoca dell'amministratore che non rende il conto della gestione o compia gravi irregolarità o che non dia notizia all'assemblea condominiale di atti che esorbitino le sue attribuzioni, nonché in materia di obbligazioni. L'articolo 28 ha per oggetto l'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare. L'articolo 29 costituisce integrale attuazione della delega prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera *p)*, della legge n. 57 del 2016, con riguardo all'ampliamento della competenza in materia penale dell'ufficio del giudice di pace. Rispetto a quelle civili è più limitata l'estensione delle competenze penali dell'ufficio del giudice di pace. L'articolo 29 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000 che delimita la competenza per materia del giudice di pace nel settore penale. Rispetto a quanto già previsto, il giudice onorario di pace vede estesa la propria competenza ai procedimenti relativi al delitto di minaccia, mentre se sussistono circostanze aggravanti, la competenza è, invece, del tribunale. Le nuove contravvenzioni di competenza del giudice onorario di pace sono: rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale (articolo 651 del codice penale); abbandono di animali (articolo 727 del codice penale); uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (articolo 727-*bis* del codice penale); violazioni della disciplina autorizzatoria sul controllo e sulla registrazione come presidi sanitari di sostanze alimentari messe in produzione, commercio e vendita e che contengano residui di prodotti – usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate – tossici per l'uomo, fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate (articolo 6 della legge n. 283 del 1962). Ricorda che l'attribuzione al giudice onorario di pace della competenza sui procedimenti per il reato previsto dall'articolo 626 del codice penale (Furti punibili a querela dell'offeso) non è disciplinata dallo schema di decreto. Infatti, nonostante l'espressa previsione da parte della legge delega, si tratta di reato per il quale il giudice di pace è già competente.

Il capo XI riguarda i magistrati onorari in servizio ed è composto da tre articoli, concernenti rispettivamente la durata dell'incarico, le funzioni e i compiti, la indennità spettante. L'articolo 30 disciplina la durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo decreto legislativo: tali magistrati possono essere confermati, alla scadenza del primo quadriennio, per ciascuno dei tre successivi quadrienni. Si tratta più specificamente: dei magistrati onorari in servizio alla data del 31 maggio 2016, confermati in base alla disciplina introdotta dal primo decreto legislativo n. 92 del 2016; entrato in vigore in tale data; dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo decreto legislativo, nominati successivamente alla entrata in vigore del primo decreto legislativo n. 92 del 2016. Anche per questi ultimi, infatti, la durata dell'incarico è quadriennale secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 9, dello schema di decreto in commento. La conferma ha luogo a domanda e secondo il procedimento e le modalità previste a regime dal-

l'articolo 18, commi da 4 a 14, dello schema di decreto. Con il nuovo decreto legislativo sono dunque due le categorie di magistrati onorari in servizio di cui – in base alla delega – il legislatore delegato deve occuparsi: i magistrati onorari in servizio al 31 maggio 2016, confermati o in corso di conferma in base alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 92; i magistrati onorari in servizio nominati dopo il 31 maggio 2016 e prima della entrata in vigore del nuovo decreto legislativo.

Per i magistrati onorari in servizio al 31 maggio 2016, la prima delle quattro conferme nell'incarico consentite dalla delega produce effetti a decorrere da tale data, coincidente con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 92. Per i secondi, il primo quadriennio decorre comunque dalla nomina. Per entrambe le categorie saranno possibili tre successive conferme quadriennali. In base al comma 2 dell'articolo 30, in ogni caso, l'incarico cessa al compimento del 68º anno di età. La disposizione riprende pressoché alla lettera quanto previsto dalla legge delega all'articolo 2, comma 17 lettera *a)*, n. 4).

L'articolo 31 stabilisce funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio, prevedendo, in particolare, che per quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo il presidente del tribunale può assegnare: *a)* all'ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo come giudici onorari di tribunale; inoltre, a domanda, può assegnare i magistrati onorari già in servizio come giudici di pace; *b)* la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo come giudici onorari di tribunale, a tal fine potrà derogare alla disciplina a regime che individua le condizioni per l'assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali. Il presidente del tribunale deve assegnare la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo come giudici di pace, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, i giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale secondo quanto previsto, a regime, dall'articolo 12 dello schema di decreto legislativo. L'assegnazione ai collegi può avere luogo anche qualora non sussistano le condizioni indicate dall'articolo 11, comma 1. La relazione illustrativa chiarisce che tale disposizione è prevista «nonostante l'assenza di uno specifico criterio di delega al riguardo (presente invece ai fini dell'assegnazione della trattazione dei procedimenti da decidere in composizione monocratica) perché strettamente attinente allo spirito della legge delega, conformata, in punto di regime transitorio, al principio della ultra attività dei preveggenti criteri di liquidazione dell'indennità con conseguente permanenza, nel periodo de quo, del corrispondente regime di utilizzo della magistratura onoraria». Spetta al CSM stabilire il numero mi-

nimo dei procedimenti da trattare nell'udienza tenuta dal giudice onorario di pace, inclusi quelli delegati (comma 4). Il comma 5 stabilisce poi le funzioni e i compiti dei magistrati onorari già in servizio con riguardo al loro quarto mandato. I giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo decreto legislativo sono inseriti nell'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività relative ad esso, secondo quanto previsto, a regime, dall'articolo 10 dello schema di decreto.

I viceprocuratori onorari in servizio alla medesima data possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività di aiuto al magistrato professionale e, sotto la sua direzione e coordinamento, di svolgimento di tutti gli atti preparatori; si tratta delle funzioni e dei compiti che, a regime, sono individuati dall'articolo 16, comma 1, lettera *a)*, dello schema di decreto. Peraltro, la delimitazione di compiti e funzioni stabilita dal comma 5 non opera nel caso in cui il CSM, con la conferma dell'incarico, riconosca la sussistenza di specifiche esigenze relativamente alla procura della Repubblica presso cui svolge i compiti spettanti a regime il viceprocuratore onorario oppure all'ufficio del giudice di pace cui è addetto il giudice onorario di pace oppure ancora al tribunale ordinario nel cui circondario il predetto ufficio ha sede. È lo stesso schema di decreto legislativo che precisa (comma 7) quali siano le esigenze di funzionalità appena richiamate: esse sussistono esclusivamente quando ricorre almeno una delle quattro condizioni, stabilite dall'articolo 11, comma 1, dello schema di decreto per l'assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali. L'articolo 32 riguarda l'indennità dei magistrati onorari in servizio, secondo specifici principi e criteri direttivi, prevedendo per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e viceprocuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo che si continuino ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno successivo a tale data, i criteri previsti dall'articolo 11 della legge n. 374 del 1991, per i giudici di pace; dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 273 del 1989, per i giudici onorari di tribunale e per i viceprocuratori onorari. Dalla scadenza indicata, per la liquidazione dell'indennità ai magistrati onorari si applicano le nuove disposizioni a regime, che sono contenute nel capo IX dello schema di decreto legislativo. Il comma 3 dell'articolo 32, in conseguenza delle disposizioni appena indicate, precisa che il divieto di richiedere a ciascun magistrato onorario un impegno superiore a due giorni a settimana (articolo 1, comma 3, secondo periodo, dello schema di decreto) si applica ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo solo a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo a tale data. La relazione illustrativa, dopo avere richiamato l'esigenza di assicurare il rispetto del principio sovranazionale del *pro rata temporis,* evidenzia che a decorrere dalla scadenza del quadriennio si produce il definitivo superamento del sistema a cottimo.

Si rileva che il capo XII contiene disposizioni transitorie e finali ed è composto da due articoli.

L'articolo 33 contiene una serie di disposizioni transitorie che regolano l'efficacia nel tempo delle diverse disposizioni dello schema di decreto. Il comma 1 regola l'applicabilità ai diversi magistrati onorari. Prevede che i primi nove capi dello schema di decreto legislativo siano applicati ai magistrati onorari immessi nel servizio dopo l'entrata in vigore del decreto. Per quanto riguarda i magistrati onorari in servizio a tale data, per quattro anni dovranno essere applicate le disposizioni dei primi nove capi solo per quanto non previsto dal capo XI che li riguarda. Decorsi quattro anni, anche ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto dovranno essere applicate tutte le disposizioni da esso previste, venendo pertanto meno l'efficacia delle disposizioni del capo XI. In base al comma 2, entreranno a fare parte dell'organico dei giudici onorari di pace e dei viceprocuratori onorari i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del ministro della giustizia con cui dovrà essere determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace. Come precisato nella relazione illustrativa, non dovranno così risultare diverse dotazioni organiche: una relativa a chi è stato immesso in servizio prima e l'altra relativa a chi è stato immesso in servizio dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo. Come regola generale, tali magistrati dovranno essere assegnati, con decreto del ministro della giustizia, all'ufficio presso il quale prestano servizio alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale che determina la pianta organica. Tuttavia, ciò si potrà realizzare solamente nel caso in cui il decreto sulla pianta organica preveda un corrispondente posto nella medesima, anche con riferimento all'esercizio da parte dei giudici onorari di pace della giurisdizione civile e penale presso tale ufficio oltre che ai giudici onorari di pace addetti all'ufficio per il processo del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace. Qualora il decreto ministeriale relativo alla pianta organica disponga la riduzione dell'organico di un ufficio, i magistrati onorari in servizio cui è stato conferito l'incarico da minor tempo, che risultino in soprannumero, sono riassegnati ad altro analogo ufficio dello stesso distretto. Viene poi individuata dai commi 3, 5 e 6 la data del 30 ottobre 2021 quale termine di decorrenza: per l'applicazione delle più ampie competenze del giudice di pace in materia civile, previste dall'articolo 27 dello schema di decreto, che riguarderanno i procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti a decorrere da tale data; dalla stessa data, a tali procedimenti dovranno essere applicate le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla stessa data; per l'applicazione delle nuove disposizioni relative all'ampliamento della competenza penale del giudice di pace (il riferimento è ai procedimenti penali concernenti notizie di reato acquisite o ricevute a decorrere dal 30 ottobre 2021); il 30 ottobre 2021 corrisponde alla conclusione della fase formativa dei nuovi giudici onorari immessi secondo il nuovo decreto legislativo. Il comma 4 prevede che le disposizioni relative all'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare (articolo 28) debbano essere applicate ai procedimenti

in materia introdotti a decorrere dal sesto mese successivo alla entrata in vigore del decreto legislativo. In base al comma 7, lo svolgimento di funzioni giudiziarie onorarie in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo rileva in due ipotesi: ai fini del computo relativo al superamento del periodo di quattro anni, anche non consecutivi, nelle funzioni giudiziarie onorarie, che impedisce il conferimento di un nuovo incarico di magistrato onorario (articolo 4, comma 2, lettera *e)*, dello schema di decreto legislativo); ai fini del raggiungimento del limite massimo di otto anni complessivi nello svolgimento dell'incarico di magistrato onorario (articolo 18, comma 2, dello schema di decreto). Il comma 8 stabilisce un termine di sei mesi per l'adozione da parte del CSM della delibera relativa alla individuazione dei posti da pubblicare nelle piante organiche degli uffici del giudice di pace e di viceprocuratori onorari. In base all'articolo 6, comma 1, tale delibera dovrà essere adottata dal CSM entro il 30 marzo di ogni anno. Il comma 8 evidentemente disciplina la prima applicazione e, a tal fine, specifica che la delibera del CSM debba essere adottata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del ministro della giustizia che determina la pianta organica degli uffici del giudice di pace. Il comma 9 riguarda i magistrati onorari nominati dopo il 31 maggio 2016, data di entrata in vigore del primo decreto legislativo n. 92 del medesimo anno, e prima della entrata in vigore del nuovo decreto legislativo. Per tali magistrati onorari l'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla nomina e sia la nomina sia il tirocinio debbono essere regolati dalle disposizioni vigenti prima della entrata in vigore del nuovo decreto legislativo. Il comma 10 riguarda la possibilità di destinare in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un ufficio del giudice di pace del circondario dove prestano servizio, i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. La applicazione o la supplenza potranno essere realizzate in presenza dei presupposti previsti a regime dall'articolo 14 dello schema di decreto e con le modalità ivi indicate.

Rammenta che la relazione illustrativa collega la previsione alle gravi scoperture dell'organico dei giudici di pace che sarebbe tale da comportare la sostanziale non funzionalità di alcuni uffici sul territorio. Il comma 10 fa inoltre salve le previsioni sulla applicazione all'interno del distretto dei giudici di pace, contenute nell'articolo 6 della legge n. 57 del 2016. Si tratta, in quest'ultimo caso, di disposizioni che perderanno efficacia decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge 57 (dunque il 13 maggio 2018). In base al comma 11, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale sulla pianta organica, il CSM dovrà adottare per il 2017, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, la prima delibera con cui sono individuati i posti da pubblicare, anche sulla base delle vacanze previste nei 12 mesi successivi, nelle piante organiche. In tale prima applicazione il CSM dovrà individuare, nei limiti delle risorse disponibili, i posti da pubblicare sulla base delle piante organiche degli uffici del giudice di pace e delle ripartizioni numeriche per l'ufficio dei giudici onorari

di tribunale e dei viceprocuratori onorari. Il comma 12 stabilisce che i procedimenti disciplinari pendenti nei confronti di magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo continueranno a essere regolati dalle disposizione previgenti. Peraltro, il comma 13 precisa che non possono essere promosse nuove azioni disciplinari a carico di magistrati onorari già in servizio per fatti commessi prima della entrata in vigore del decreto legislativo. Per tali fatti dovranno essere applicate le disposizioni in materia disciplinare cui all'articolo 21, commi da 3 a 10, dello schema di decreto. Si tratta, in particolare, delle disposizioni in materia di revoca dall'incarico e di alcune disposizioni sul procedimento relativo a decadenza, dispensa e revoca. L'articolo 34 prevede l'abrogazione di alcune disposizioni. Per l'abrogazione dell'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 non è indicata alcuna decorrenza. L'effetto abrogativo dovrebbe coincidere quindi con l'entrata in vigore del decreto legislativo. Per le altre disposizioni dell'ordinamento giudiziario e della legge istitutiva del giudice di pace è precisata la decorrenza, che tuttavia coincide con la data di entrata in vigore del decreto legislativo. Decorre invece dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo l'abrogazione di una serie di disposizioni. L'articolo 35 prevede che il ministro della giustizia ogni anno proceda al monitoraggio sullo stato di attuazione del decreto legislativo con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti. I criteri di monitoraggio e i dati rilevanti saranno stabiliti dal MINISTRO della giustizia, previo parere del CSM.

Entro il 30 giugno di ogni anno il MINISTRO della giustizia deve trasmettere alle Camere e al CSM una relazione relativa all'attività di monitoraggio svolta. L'articolo 36 prevede al comma uno la clausola di invarianza finanziaria e precisa, al comma due, che al giudice onorario di pace assegnato nell'ufficio per il processo ovvero applicato ad altro ufficio del giudice di pace non è dovuta alcuna indennità di missione o di trasferimento, dovendosi intendere per sede di servizio il circondario del tribunale.

Fermo restando che il contenuto del provvedimento in titolo presenta evidentemente numerose complessità dal punto di vista tecnico-normativo, il relatore ritiene di doversi soffermare almeno su due criticità sottese allo schema di decreto in esame. Innanzi tutto si tratta di fare chiarezza sui limiti dell'utilizzo della magistratura onoraria dal punto di vista della temporaneità dell'incarico e dell'ambito delle competenze giurisdizionali esercitate da questo organo. Occorre tener presente che in virtù delle varie proroghe della disciplina «temporanea» sulla magistratura onoraria, quest'ultima si è, di fatto, sostituita alla magistratura togata per lo svolgimento di numerose funzioni giurisdizionali. Orbene, a fronte della previsione dello schema di decreto che stabilisce il limite dell'impegno, per due giorni a settimana, dei magistrati onorari, occorre chiedersi se siano state adeguatamente valutate le conseguenze sull'attività giudiziaria di una riduzione delle ore lavorative dei magistrati onorari rispetto alla mole di lavoro degli uffici giudiziari che è sempre più elevata. Per altro verso,

non è fuori luogo approfondire la questione del trattamento economico dei magistrati onorari così come configurato nello schema in titolo. Allo stato dell'arte, infatti la magistratura onoraria, e in particolare i giudici di pace, hanno un trattamento economico più che dignitoso, che consente una programmazione di vita; secondo le previsioni dello schema di decreto, l'indennità dei giudici onorari sarà invece notevolmente ridotta.

Il presidente D'ASCOLA dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore LO GIUDICE *(PD)*, il quale, concordando in linea generale, con le ultime osservazioni del relatore Cucca, auspica che la Commissione nel prosieguo dei lavori possa attentamente esaminare la normativa transitoria, anche al fine di individuare un giusto equilibrio in ordine al trattamento giuridico ed economico della magistratura onoraria, con riguardo in special modo ai giudici onorari che esercitano le funzioni già da molti anni. Al riguardo occorre considerare che la nuova configurazione del giudice onorario nello schema di decreto impedisce che quest'ultimo possa costruire la propria carriera professionale unicamente sulla predetta attività e che numerosi magistrati onorari in servizio, allo stato dell'arte, si trovano in una fascia d'età che da un punto di vista professionale non consente loro molti sbocchi, allorché sarà a regime la nuova disciplina sulla magistratura onoraria.

Il senatore LUMIA *(PD)* ricordando che la riforma della magistratura onoraria ha occupato molto tempo dei lavori parlamentari in questa legislatura al fine di giungere alla riforma di cui alla legge delega n. 57 del 2016 – che lo schema di decreto legislativo in titolo è volto ad attuare – conviene con la necessità di disciplinare avvedutamente gli aspetti più controversi della materia *de qua*: il regime transitorio, il trattamento economico dei giudici onorari e la limitazione temporale dell'impiego di questi stessi. Per altro verso si riserva di intervenire più approfonditamente nelle prossime sedute dedicate all'argomento in titolo.

Il presidente BUCCARELLA esprime soddisfazione per i rilievi critici che i rappresentanti della maggioranza hanno fin qui evidenziato rispetto alle problematiche sottese allo schema in esame.

Il sottosegretario MIGLIORE ringraziando, in via preliminare, i componenti della Commissione che hanno contribuito ad alimentare il dibattito fornendo interessanti spunti di riflessione, cionondimeno ritiene di fare alcune precisazioni in ordine all'intervento normativo del Governo. Allo stato attuale ricorda che la situazione della magistratura onoraria è molto variegata; da un lato ci sono i vice procuratori onorari (VPO) che svolgono numerose funzioni di competenza dei magistrati togati con un trattamento economico irrisorio; dall'altro i giudici onorari di tribunale (GOT) hanno un trattamento più favorevole per lo svolgimento di numerose funzioni della magistratura togata; infine i giudici di pace hanno un tratta-

mento economico molto elevato a fronte del relativo carico di lavoro. Orbene, sulla base del rispetto del carattere di onorarietà dell'incarico, il legislatore delegato mira ad un complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, prevedendo un'unica figura di giudice onorario sia dal punto di vista delle competenze che del trattamento economico; contestualmente, prevede la possibilità di nuovi accessi alla magistratura onoraria, che attualmente si presenta come ad accesso chiuso. In ogni caso il trattamento economico (che sulla base dei conti fatti dagli uffici del Governo dovrebbe corrispondere a circa 1.200 euro netti mensili) previsto dallo schema di decreto si riferisce all'impegno limitato a due giorni settimanali. Per altro verso, ricorda che l'onorarietà negli altri Paesi dell'Unione europea corrisponde a gratuità e, dunque, altrove le funzioni di giudice onorario sono svolte in modo del tutto gratuito.

Il relatore CUCCA *(PD)*, pur condividendo nella sostanza quanto testé affermato dal sottosegretario Migliore, ribadisce l'esigenza di valutare i rischi di difficoltà nel funzionamento degli uffici giudiziari in relazione alla riforma prospettata dallo schema di decreto in esame. Peraltro ricorda che i magistrati togati hanno un elevato trattamento economico, pur lavorando talora pochi giorni a settimana, sulla base del principio dell'indipendenza della magistratura.

La senatrice CAPACCHIONE *(PD)* osserva che non è opportuno commisurare il trattamento economico dei giudici onorari al numero di giorni lavorativi in quanto essi svolgono funzioni giurisdizionali che, in quanto tali, sono sempre molto delicate. Da questo punto di vista neppure è opportuno impiegare giovani ancora in una fase iniziale della loro formazione tralasciando la professionalità di quella magistratura onoraria che finora ha già acquisito un notevole bagaglio di esperienza. Si tratta piuttosto di fare chiarezza sulla tipologia delle funzioni giurisdizionali che potranno essere svolte dai giudici onorari dopo la riforma, cioè a dire se i giudizi concernenti i reati gravi dovranno essere esclusi dall'ambito della loro competenza che potrebbe essere invece incentrata sulla giustizia cosiddetta di «prossimità» e sui giudizi concernenti reati bagatellari.

Il senatore CAPPELLETTI *(M5S)*, concordando, in linea generale, con le osservazioni svolte dalla senatrice Capacchione, ritiene che la riforma della magistratura onoraria deve innanzi tutto soddisfare al meglio le richieste e le esigenze dei cittadini, prescindendo dai profili del trattamento economico dei nuovi giudici onorari. In particolare, non si può trascurare che la competenza acquisita fin qui dalla magistratura onoraria possa soddisfare meglio le predette richieste.

Il sottosegretario MIGLIORE ribadisce che la finalità della legge delega è di ottimizzare la funzionalità dei giudici onorari che fin qui non è stata sempre eccellente. Quanto alle preoccupazioni relative al regime transitorio precisa che la riforma andrà a regime dopo quattro anni; si

tratta un periodo considerato adeguato per stabilizzare la situazione esistente e consentire i nuovi ingressi nella magistratura onoraria con particolare attenzione al profilo delle competenze.

Il presidente BUCCARELLA infine osserva che le questioni emerse nel dibattito pur non riguardando il problema della gratuità delle funzioni del giudice onorario – peraltro non prevista dallo schema di decreto in esame – aprono a numerosi spunti di riflessione dal punto di vista delle conseguenze che possono verificarsi – una volta che la riforma sarà a regime – sull'organizzazione degli uffici giudiziari.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 12,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2134

Art. 13.

13.1000
I RELATORI

Al comma 1, lettera a), *dopo il capoverso 2*-bis*, inserire il seguente:*

«2-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-*bis*, comma 14, l'amministratore giudiziario di cui ai commi 2 e 2-*bis* può altresì essere nominato tra il personale di cui all'articolo 113-*bis* ovvero tra i tecnici e gli altri soggetti qualificati di cui al comma 3 dell'articolo 38, sulla base delle indicazioni formulate dall'Agenzia.»

Conseguentemente all'articolo 30 dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera *a)*, i criteri per l'individuazione del personale e degli altri soggetti di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.».

Art. 25.

25.4 (testo 2)
MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 110»*, comma 1, al primo periodo, sostituire le parole:* «ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri» *con le seguenti:* «ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno».

Conseguentemente:

al comma 2, capoverso «Art. 111»*, comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole:* «provenienti dalla carriera prefettizia»;

al comma 2, capoverso «Art. 111» *ovunque ricorrano, sostituire le parole:* «del Presidente del Consiglio dei ministri» *con le seguenti:* «del Ministro dell'interno»;

al comma 2, capoverso «Art. 111»*, al comma 3, dopo la lettera* b) *inserire la seguente:*

«*b-bis)* da un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal Ministro dell'interno»;

al comma 3, capoverso «Art. 112»*, comma 1, al terzo periodo, sostituire le parole:* «alla Presidenza del Consiglio» *con le seguenti:* «ai Ministri dell'interno e della giustizia».

25.4

MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 110»*, al comma 1, sostituire le parole:* «della Presidenza del Consiglio dei ministri» *con le seguenti:* «del Ministero della Giustizia».

B I L A N C I O (5ª)

Giovedì 25 maggio 2017

Plenaria

747ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A) ***Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente TONINI riferisce che la relazione tecnica verificata dalla Ragioneria generale dello Stato sul provvedimento in titolo non è ancora pervenuta e pertanto non è possibile proseguire nell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 8,50.

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedì 25 maggio 2017

Plenaria

493ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 10,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che, in assenza del Governo, non si potrà procedere allo svolgimento dell'interrogazione n. 3-03420, già all'ordine del giorno.

Il senatore CARRARO *(FI-PdL XVII)*, richiamando il proprio intervento precedentemente svolto in Assemblea, sollecita lo svolgimento di un'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze presso le competenti Commissioni congiunte di Senato e Camera in relazione alle preoccupanti notizie diffuse circa la situazione di Veneto Banca e della Banca popolare di Vicenza, nonché riguardo le prospettive della Banca Monte dei Paschi di Siena, già alla base dell'emanazione del decreto-legge n. 237 del 2016, che tra l'altro prevede precisi obblighi informativi nei confronti del Parlamento. Anticipa che la questione sarà posta all'attenzione della Conferenza dei Capigruppo dal Presidente del Gruppo Forza Italia; auspica pertanto che i commissari si attivino al fine di sensibilizzare nello stesso senso i rispettivi Gruppi, tenendo presente che sarebbe ottimale che l'intervento del Ministro si tenesse già nella prossima settimana.

Il presidente Mauro Maria MARINO condivide la posizione espressa dal senatore Carraro e ricorda l'importanza della relazione al Parlamento del Ministro dell'economia e delle finanze prevista dal decreto-legge n. 237 del 2016, sottolineand al contempo la delicatezza di un'esposizione che riguarderebbe aspetti specifici della situazione e della gestione di banche quotate. Esprime quindi rammarico riguardo l'impossibilità di trasmet-

tere immediatamente l'esigenza segnalata al Governo, a causa dell'assenza di suoi rappresentanti.

Il senatore Gianluca ROSSI *(PD)* richiede alla Presidenza di sollecitare il Governo affinché riferisca in merito all'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 13 luglio 2016, n. 150, in materia di riforma dei confidi.

Il presidente Mauro Maria MARINO accoglie la sollecitazione del senatore Gianluca Rossi, tenuto conto della particolare rilevanza da attribuire alla richiamata legge di delegazione, in quanto originata da un'iniziativa parlamentare.

Il senatore VACCIANO *(Misto)* chiede che venga sollecitato, in particolar modo dalle singole forze politiche che hanno un omologo Gruppo nella Camera dei deputati, la ripresa dell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento del disegno di legge finalizzato al contrasto del finanziamento dell'industria delle mine antiuomo e delle bombe a grappolo, già approvato in sede deliberante dalla Commissione grazie all'unanime condivisione delle diverse parti politiche.

Il senatore AIROLA *(M5S)* e il presidente Mauro Maria MARINO *(PD)* si associano.

Il senatore SCIASCIA *(FI-PdL XVII)* riferisce che l'Agenzia delle entrate risulta orientata a considerare reddito imponibile il premio di risarcimento concesso da alcuni istituti di credito ai propri azionisti, a parziale compensazione della quasi totale perdita di valore dei titoli azionari detenuti.

Il presidente Mauro Maria MARINO suggerisce l'opportunità di presentare un'interrogazione urgente, al fine di chiarire la questione, la quale presenta analogie con la materia degli indennizzi a favore degli obbligazionisti danneggiati di cui al decreto-legge n. 59 del 2016.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 (n. 413)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO *(PD)* introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, ricordando i termini di entrata

in vigore e di recepimento della disciplina MiFID 2. Fa in particolare presente come alcuni dei temi oggetto del provvedimento siano già stati affrontati nell'ambito delle procedure informative riguardanti il settore bancario e menziona in particolar modo aspetti specifici del testo in esame, quali le disposizioni concernenti la riforma della disciplina della consulenza finanziaria e dell'educazione finanziaria. Ulteriori temi riguardano gli obblighi informativi e i poteri di intervento delle autorità di vigilanza sia su aspetti di *governance* che predisposizione dei prodotti finanziari. In termini generali lo schema in titolo costituisce un tassello di rilievo della regolazione dei mercati con una specifica e analitica attenzione alla tutela del risparmio e alla trasparenza dei mercati. Si riserva inoltre di fornire ulteriori approfondimenti sulle singole disposizioni recate.

Prosegue richiamando l'attenzione sull'importanza del ruolo della Consob nell'ambito della normativa in esame. Propone pertanto di svolgere un'audizione informale di tale istituto, mentre l'Associazione Bancaria Italiana e Federcasse possono contribuire all'esame inviando memorie scritte.

La Commissione conviene.

Il senatore VACCIANO *(Misto)* suggerisce altresì il coinvolgimento della Banca d'Italia.

Il PRESIDENTE ritiene che la Banca d'Italia possa a sua volta esprimere la propria posizione per mezzo della trasmissione di un testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedì 25 maggio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 97

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,15

AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO SULL'IMPATTO SUL MERCATO DEL LAVORO DELLA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (N. 974)

Plenaria

319ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione riferita all'affare assegnato n. 974 (Impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella corrente settimana, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare (n. 412)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 maggio.

Il senatore PUGLIA *(M5S)* dà conto di uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato.

Il relatore ICHINO *(PD)* puntualizza che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 e non introduce una nuova disciplina in materia di licenziamento disciplinare.

La senatrice GATTI *(Art.1-MDP)* espone i rilievi critici del Consiglio di Stato sull'atto del Governo in titolo.

Il presidente SACCONI propone conseguentemente al relatore di modificare la proposta di osservazioni non ostative inserendo i rilievi, tenuto conto delle sollecitazioni emerse dal dibattito.

Il relatore ICHINO *(PD)* accoglie la proposta del Presidente e riformula lo schema di osservazioni.

Verificato il prescritto numero di senatori, lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato, posto ai voti, è approvato, e risulta preclusa la proposta di osservazioni avanzata dal senatore Puglisi.

La seduta termina alle ore 9,30.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 412

L'11ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, invitando la Commissione di merito ad approfondire i rilievi espressi nel parere del Consiglio di Stato sotto richiamati.

Anzitutto, nel parere n. 891 del 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato viene ribadita la necessità di «un approfondimento in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 116 del 2016, e, in particolare, al relativo inserimento nell'articolo 55-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001 del comma 3-*quater*, il quale prevede l'introduzione dell'azione di responsabilità per danni all'immagine della pubblica amministrazione nel caso previsto dal precedente comma 3-*bis*».

A tal proposito, si ricorda che la Commissione speciale del Consiglio di Stato, nel parere n. 864 del 2016, aveva evidenziato come si riscontrino «seri dubbi» sotto il profilo del rispetto della delega e del criterio direttivo fissato dall'articolo 17, comma 1, lettera *s)*, della legge n. 124 del 2015. Nel citato parere, in merito alla disciplina di delega viene affermato che essa «si limita a prevedere l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, nulla prevedendo in ordine alla possibilità di introdurre nuove disposizioni nelle diverse materie della responsabilità erariale ovvero penale». Pertanto «appare evidente che una puntuale procedura concernente l'azione di responsabilità per danno d'immagine alla pubblica amministrazione è estranea alla materia della responsabilità disciplinare e al procedimento disciplinare, trattandosi di responsabilità dì diversa natura. Né è possibile indirettamente ricondurre l'istituto alla materia della responsabilità disciplinare mediante riferimento ad una ipotetica contestualità delle azioni nei confronti del pubblico dipendente, atteso che neppure questa sussiste. Invero, la formulazione della norma porta a ritenere che tale azione di responsabilità per danno di immagine si svolga e si esaurisca successivamente alla conclusione della procedura di licenziamento. Va inoltre considerato che la stessa non concerne direttamente la disciplina del lavoro con la pubblica amministrazione né i relativi profili di organizzazione amministrativa, attenendo piuttosto agli effetti che la violazione degli obblighi del lavoratore produce, in relazione alla tutela di interessi e beni che non riguardano direttamente il rapporto di lavoro.» Inoltre: «Il mantenimento della disposizione, stante il contrasto con la delega, potrebbe condurre ad azioni in sede giurisdizio-

nale con esito favorevole proprio per gli eventuali dipendenti infedeli, così vanificando il giusto principio di tutela dell'immagine che le Amministrazioni devono perseguire.» Da ultimo, sebbene «la previsione di una responsabilità per danno di immagine oltre a quanto già osservato in via generale non costituisce di per sé una novità in materia, considerando che essa è già contenuta nell'articolo 55-*quinquies* del decreto legislativo n. 165 del 2001» e dunque «il comma 3-*quater* in esame costituisce [...] una specificazione ed una integrazione, [...] ciò non giustifica l'adozione della relativa disciplina senza adeguato supporto di delega legislativa, considerandosi pure che essa non attiene alla materia disciplinare e al procedimento disciplinare [...] e che la stessa contiene indubitabili profili di specificità e novità rispetto alla ordinaria regolamentazione di essa.»

Si segnala inoltre che la norma pone un limite minimo inderogabile all'ammontare del risarcimento conseguente all'eventuale condanna: sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia. A tal proposito, il Consiglio di Stato ha rilevato che: «in tal modo vi è una predeterminazione *ex lege* del danno, che incide, in senso limitativo, sul potere di determinazione equitativa riconosciuto al giudicante, precludendogli nel contempo di ritenere che il licenziamento disciplinare, se intervenuto tempestivamente, possa esso stesso assolvere ad una funzione riparatoria del danno all'immagine dell'amministrazione pubblica secondo i principi del risarcimento in forma specifica.»

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAI SENATORI PUGLIA, Sara PAGLINI E Nunzia CATALFO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 412

La Commissione 11ª del Senato,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare (AG n. 412);

esprime osservazioni favorevoli con i rilievi di seguito riportati:

nel parere n. 891/2017 la Commissione speciale del Consiglio di Stato osserva che, fermo restando la positività delle disposizioni di cui allo schema di decreto in oggetto, relativamente allo schema di articolato poi divenuto il decreto legislativo n. 116 del 2016, oggetto del presente correttivo, erano state da essa rilevate varie criticità (peraltro al tempo segnalate nel corso del dibattito presso questa Commissione), di cui tuttavia la stesura finale del decreto legislativo n. 116 del 2016 si è fatta carico solo in parte.

In particolare viene ribadita la necessità di «un approfondimento in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 116 del 2016, e in particolare al relativo inserimento nell'articolo 55-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001 del comma 3-*quater*, il quale prevede l'introduzione dell'azione di responsabilità per danni all'immagine della pubblica amministrazione nel caso previsto dal precedente comma 3-*bis*.»

A proposito della disposizione di cui sopra, si ricorda che la Commissione speciale del Consiglio di Stato, nel parere n. 864/2016, aveva evidenziato come si riscontrino «seri dubbi» sotto il profilo del rispetto della delega e del criterio direttivo fissato dall'articolo 17, comma 1, lett. *s)*, della legge n. 124 del 2015.

Scrivevano infatti i giudici amministrativi che la disciplina di delega «si limita a prevedere l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, nulla prevedendo in ordine alla possibilità di introdurre nuove disposizioni nelle diverse materie della responsabilità erariale ovvero penale». Quindi «appare evidente che una puntuale procedura concernente l'azione di responsabilità per danno d'immagine alla pubblica amministrazione è estranea alla materia della responsabilità disciplinare e al procedimento disciplinare, trattandosi di responsabilità dì diversa natura. Né è possibile indirettamente ricondurre l'istituto alla materia della responsabilità disciplinare mediante riferimento ad una ipotetica contestualità delle azioni nei confronti del pubblico dipendente,

atteso che neppure questa sussiste. Invero, la formulazione della norma porta a ritenere che tale azione di responsabilità per danno di immagine si svolga e si esaurisca successivamente alla conclusione della procedura di licenziamento. Va inoltre considerato che la stessa non concerne direttamente la disciplina del lavoro con la pubblica amministrazione né i relativi profili di organizzazione amministrativa, attenendo piuttosto agli effetti che la violazione degli obblighi del lavoratore produce, in relazione alla tutela di interessi e beni che non riguardano direttamente il rapporto di lavoro.» E concludevano avvertendo: «Il mantenimento della disposizione, stante il contrasto con la delega, potrebbe condurre ad azioni in sede giurisdizionale con esito favorevole proprio per gli eventuali dipendenti infedeli, così vanificando il giusto principio di tutela dell'immagine che le Amministrazioni devono perseguire.» Inoltre, sebbene «la previsione di una responsabilità per danno di immagine oltre a quanto già osservato in via generale non costituisce di per sé una novità in materia, considerando che essa è già contenuta nell'articolo 55-*quinquies* del decreto legislativo n. 165 del 2001» e dunque «il comma 3-*quater* in esame costituisce [...] una specificazione ed una integrazione, [...] ciò non giustifica l'adozione della relativa disciplina senza adeguato supporto di delega legislativa, considerandosi pure che essa non attiene alla materia disciplinare e al procedimento disciplinare [...] e che la stessa contiene indubitabili profili di specificità e novità rispetto alla ordinaria regolamentazione di essa.»

Va inoltre nuovamente evidenziato come la norma ponga un limite minimo inderogabile all'ammontare del risarcimento conseguente all'eventuale condanna: sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese dì giustizia. A tal proposito, il Consiglio di Stato ha rilevato: «in tal modo vi è una predeterminazione *ex lege* del danno, che incide, in senso limitativo, sul potere di determinazione equitativa riconosciuto al giudicante, precludendogli nel contempo di ritenere che il licenziamento disciplinare, se intervenuto tempestivamente, possa esso stesso assolvere ad una funzione riparatoria del danno all'immagine dell'amministrazione pubblica secondo i principi del risarcimento in forma specifica».

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedì 25 maggio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 267

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,15

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2801 E CONNESSI (DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO)

Plenaria

452ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2679) ***Francesca PUGLISI ed altri. – Disposizioni per la reintroduzione dell'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'ammissione alle scuole di ogni ordine e grado***

(2827) ***MANDELLI ed altri. – Disposizioni per la reintroduzione dell'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'ammissione alle scuole di ogni ordine e grado***

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2679, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2827 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 maggio.

La PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 2827 (Mandelli e altri), recante «Disposizioni per la reintroduzione dell'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'ammissione alle scuole di ogni ordine e grado».

Propone che l'esame del predetto disegno di legge n. 2827 e quello, già avviato, del disegno di legge n. 2679 (Puglisi e altri) si svolgano congiuntamente, trattandosi di provvedimenti con oggetto identico. Propone, altresì, di dare per illustrato il disegno di legge n. 2827.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(499) ***DE POLI. – Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti***

(540) ***Silvana AMATI ed altri. – Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato.)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 marzo.

La PRESIDENTE comunica che la relatrice ha presentato uno schema di testo unificato (pubblicato in allegato).

La relatrice SILVESTRO *(PD)*, nell'illustrare lo schema anzidetto, sottolinea che il testo è stato predisposto alla luce dell'istruttoria svolta (tenendo conto – in particolare – del parere della Commissione 14ª), e in raccordo col Ministero della salute.

La PRESIDENTE propone che lo schema illustrato sia adottato come testo base per il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE ricorda che, come concordato in sede di Ufficio di Presidenza, entro le ore 10 di domani, venerdì 26 maggio, i rappresentanti dei Gruppi dovranno far pervenire le segnalazioni delle audizioni informative ritenute prioritarie, tra quelle già proposte, ai fini dell'istruttoria sui disegni di legge in materia di disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

Soggiunge che l'Ufficio di Presidenza ha convenuto che, qualora risultasse confermato l'orientamento di non svolgere lavori d'Aula nella settimana antecedente la prossima tornata elettorale, in tale settimana non si programmeranno audizioni informative sulle DAT.

Fa presente che si è inoltre concordato di portare avanti l'istruttoria legislativa sulle DAT utilizzando appieno anche le giornate del lunedì, del martedì e del giovedì.

Comunica, infine, che nel corso della prossima settimana, oltre all'istruttoria legislativa sulle DAT, i lavori della Commissione saranno dedicati al seguito dell'esame congiunto, in sede referente, dei disegni di legge sui farmaci veterinari; all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge sulla ristorazione collettiva (Atto Senato n. 2037); e all'esame dell'Atto del Governo n. 416.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza e nelle riunioni del 23 e 24 maggio scorsi, è stata depositata documentazione da parte del professor Francesco D'Agostino, di rappresentanti di Cittadinanzattiva, del professor Paolo Arbarello, del professor Gianni Biolo e del professor Maurizio Muscaritoli, nell'ambito dell'istruttoria per il disegno di legge n. 2801 e connessi (dichiarazioni anticipate di trattamento).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 499, 540

NT

LA COMMISSIONE

Misure concernenti la commercializzazione dei medicinali veterinari

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, al fine di migliorare la possibilità di accesso alle cure mediche per gli animali in modo da tutelarne la salute ed il benessere, prevede misure di riduzione del prezzo dei medicinali veterinari generici e di razionalizzazione del confezionamento dei medicinali veterinari.

Art. 2.

(Commercializzazione dei medicinali veterinari generici)

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario generico, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è tenuto ad assicurare che il relativo prezzo di vendita al pubblico sia almeno del 20 per cento inferiore a quello del corrispondente medicinale veterinario di riferimento.

2. Se il medicinale veterinario di riferimento non è stato autorizzato in Italia la riduzione di almeno il 20 per cento di cui al comma 1 si applica al prezzo con cui il medicinale veterinario di riferimento è commercializzato nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha ottenuto l'autorizzazione.

3. Il Ministero della salute pubblica nel proprio sito istituzionale l'elenco dei medicinali veterinari di riferimento, e dei relativi generici, che sono autorizzati all'immissione in commercio in Italia e ne cura l'aggiornamento.

4. Il farmacista responsabile della vendita diretta e al dettaglio consulta l'elenco di cui al comma 3 anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

5. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vigilano, per quanto di competenza, sul rispetto della disposizione di cui al comma 1.

6. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dall'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nell'ambito della propria attività di sorveglianza sull'andamento dei prezzi verifica che sia rispettata la disposizione di cui al comma 1.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza un medicinale veterinario generico non rispettando la disposizione di cui al comma 1 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582 a euro 15.493.

Art. 3.

(Cessione frazionata del medicinale veterinario destinato agli animali da compagnia da parte dei farmacisti autorizzati alla vendita diretta e al dettaglio)

1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, dopo la lettera *m)* è aggiunta la seguente:

«*m-bis)* per i medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, come definiti all'articolo 4, punto 11), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, la dicitura "confezione multipla: unità posologiche/frazioni distribuibili singolarmente"»;

b) all'articolo 61, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis.* Nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, il confezionamento contiene un numero di foglietti illustrativi pari alle unità posologiche o al numero di frazioni distribuibili singolarmente»;

c) all'articolo 71, comma 1, lettera *b)*, numero 4), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, numero di frazioni o unità posologiche».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedì 25 maggio 2017

Plenaria

313ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 9,15.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sulle problematiche ambientali che interessano la località Pilone, nel comune di Ostuni (n. 918)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XXIV, n. 77)

Il presidente MARINELLO riepiloga preliminarmente l'approfondita istruttoria e gli esiti delle audizioni sulle problematiche ambientali che interessano la località Pilone, nel comune di Ostuni in provincia di Brindisi. Invita quindi la relatrice MORONESE *(M5S)* a proporre uno schema di risoluzione.

La relatrice MORONESE *(M5S)* rivolge un plauso ai Gruppi parlamentari per l'impegno corale ringraziando, in particolare, i senatori Zizza, Vaccari e Piccoli per il loro fattivo contributo. Illustra poi lo schema di risoluzione pubblicato in allegato.

Il senatore ZIZZA *(GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E))* dichiara il voto favorevole a nome del suo Gruppo, ringraziando i componenti della Commissione e la relatrice per l'impegno profuso. Auspica che la risoluzione approvata contribuisca alla migliore tutela ambientale della località turistica di Ostuni, anche ai fini della realizzazione di una infrastruttura necessaria.

Il senatore PICCOLI *(FI-PdL XVII)* dichiara il voto favorevole a nome del suo Gruppo, augurando che gli impegni rivolti al Governo si traducano presto in fatti concreti.

Il senatore VACCARI *(PD)* dichiara il voto favorevole a nome del suo Gruppo, ringraziando la relatrice per il lavoro di sintesi svolto. Sottolinea poi la rilevanza locale della vicenda che, pur presentando margini di indubbia criticità, ha impegnato la Commissione per tempi e modi che avrebbero potuto essere più celeri.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente MARINELLO pone ai voti lo schema di risoluzione, (*Doc.* XXVII, n. 77*),* che risulta approvato. Il Presidente registra l'incremento dei consensi.

;SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente MARINELLO comunica che, nel corso della audizione svolta ieri in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sull'atto comunitario n. 316, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 918 (*Doc.* XXIV, n. 77)

La 13ª Commissione permanente,

esaminato l'affare assegnato sulle problematiche connesse ambientali che interessano la località Pilone, nel comune di Ostuni;

premesso che:

nel novembre 2011, l'Acquedotto Pugliese S.p.A. – AQP, nel contesto del piano triennale di estensione del sistema idrico integrato, ha definito un progetto – presentato nell'apposita conferenza dei servizi nel 2012- per l'adduzione della fogna nelle località costiere di Pilone, Rosa Marina e Monticelli nel comune di Ostuni in provincia di Brindisi;

l'impianto prevede una struttura in muratura di 151,20 metri quadri, con un'altezza fuori terra di 4 metri, una vasca di raccolta dei reflui della profondità di 5,28 metri, 3,85 dei quali immersi nella falda marina e un canale di scarico in mare, in caso di malfunzionamento o di blocco dell'impianto (vedi nota Regione Puglia prot. n. 1087 del 27.11.2015);

l'impianto è ubicato sulla spiaggia libera più grande e frequentata della costa ostunese, di fronte alla storica Torre S. Leonardo, al confine del parco regionale delle Dune e di un sito d'interesse comunitario, in prossimità dello sbocco in mare del torrente Lamacornola, una zona classificata ad alto rischio idrogeologico;

come risulta dal verbale della conferenza dei servizi del 18 maggio 2012, il comune di Ostuni ha espresso parere favorevole all'ubicazione dell'impianto: «come opera pubblica ed anche dal punto di vista urbanistico, in quanto [l'area dell'impianto] ricade su area residua C2 di PRG, utilizzabile per servizi di residenza»;

nella stessa conferenza, il rappresentante dell'Ufficio paesaggistico della regione Puglia ha fatto rilevare che l'ubicazione dell'impianto di sollevamento era in violazione degli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT) – paesaggio 3.07 (coste ed aree litoranee annesse); 3.08 (corsi d'acqua); 3.11 (aree annesse al Parco Regionale Dune Costiere); 3.13 (Oasi di protezione: Pilone, Rosa Marina, Monticelli). L'Ufficio paesaggistico, in sede di conferenza dei servizi del 18.05.2012, evidenziava la necessità di dimostrare la sussistenza dei presupposti giuridici circa l'ammissibilità di deroga con particolare riferimento alla dimostrazione dell'inesistenza di alternative localizzative per l'impianto in virtù del fatto che il Consorzio Villaggio Torre San Leonardo ne aveva prospettato una diversa posizione;

nella predetta sede e a mezzo degli organi d comunicazione, insieme all'Ufficio paesaggistico, si sono espressi negativamente sulla ubicazione dell'impianto anche il Comitato per la salvaguardia della spiaggia del Pilone, la sezione territoriale competente del WWF e il Consorzio «Villaggio Turistico Torre S. Leonardo»,

considerato che:

la giunta comunale di Ostuni ha approvato all'unanimità, l'11 giugno 2012, la delibera n. 162 con la quale ha chiesto alla regione Puglia una deroga alle NTA del PUTT – Paesaggio, al fine di consentire l'installazione della vasca sulla spiaggia del Pilone;

che l'ubicazione della vasca contrastava con il vigente strumento di pianificazione urbanistica (PUTT), richiesta di deroga del Comune di Ostuni costituiva un elemento istruttorio indispensabile per la successiva eventuale concessione della deroga da parte della giunta regionale;

il 15 giugno 2012, la conferenza dei servizi ha approvato il progetto con la riserva dell'Ufficio Paesaggistico regionale intenzionato a valutare un'alternativa. In considerazione della specificità di tale soluzione, è stato richiesto che, in tempi brevi, il Consorzio Villaggio «Torre S. Leonardo» (TLS) facesse pervenire una deliberazione della propria Assemblea con la quale si accettava la suddetta soluzione;

nella Conferenza dei Servizi del 15.06.2012, l'ingegnere Roberto Melpignano – Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ostuni – consegna copia della delibera di Giunta n. 162/2012 con la quale la stessa esprimeva parere favorevole alla ubicazione della vasca;

con nota del 16 luglio 2012, l'Ufficio Paesaggistico della regione Puglia ha sollecitato AQP a individuare un sito alternativo;

nel 2012 la citata delibera n. 162/2012 della regione Puglia viene impugnata dinanzi al TAR;

nel 2014 la nuova Amministrazione comunale ha revocato la costituzione in giudizio del Comune davanti al Consiglio di Stato, facendo propria la soluzione alternativa proposta dal Comitato e dal Consorzio, sostenendo lo spostamento della vasca dei reflui e ha incontrato la dirigenza dell'AQP, la quale chiede, per procedere allo spostamento, un progetto esecutivo di un sito alternativo, progetto che viene redatto dalla società Etacons S.r.l. con spese a totale carico dei cittadini;

il comune di Ostuni ha in più sedi manifestato netta contrarietà all'ubicazione dell'impianto sulla spiaggia del Pilone ed invia all'AQP il progetto alternativo redatto dalla società Etacons S.r.l. nel 2014;

nel dicembre 2014 l'AQP pubblica il bando di gara per l'esecuzione dei lavori ritenendo non idoneo il progetto Etacons S.r.l.;

nel marzo 2015, il Comitato per la salvaguardia della spiaggia del Pilone e il Consorzio venivano, casualmente, in possesso di un progetto esecutivo approvato dalla Giunta comunale di Ostuni relativo all'impianto di sollevamento in questione e dal quale risultava che l'ubicazione dell'impianto coincideva con quella prevista anni dopo dal Comitato e dal Consorzio con il progetto esecutivo redatto dalla Società Etacons S.r.l.;

a ottobre 2015, i Carabinieri del Nucleo operativo ecologico – NOE hanno proceduto all'acquisizione di documenti presso il comune di Ostuni e presso l'AQP, svolgendo anche un sopralluogo sul sito interessato dal progetto AQP sulla spiaggia del Pilone;

nella relazione generale del progetto dell'AQP del 2011, risulta esplicitamente (pagine 17 e 18 dell'elaborato A1) che il progetto doveva essere sottoposto a valutazione di incidenza ambientale (VINCA) e a richiesta di autorizzazione paesaggistica ciò perché ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003, la VINCA si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aeree Natura 2000 sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nei siti adiacenti;

nella relazione generale del progetto dell'AQP del 2011, risulta esplicitamente (pagine 17 e 18 dell'elaborato A1 – Relazione generale) che «il presente progetto debba essere sottoposto a valutazione di incidenza ambientale (VINCA)» e a richiesta di autorizzazione paesaggistica« (ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003, la VINCA si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aeree Natura 2000 sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nei siti adiacenti);

relativamente alla VINCA, infatti, risulterebbe che l'intervento ricade in un sito di interesse ambientale europeo SIC IT9140002, nell'oasi di protezione faunistica denominata «Pilone, Rosa Marina, Monticelli», parzialmente nel parco regionale delle Dune Costiere, in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico, in territorio sottoposto a vincolo paesaggistico, nonché in territorio di pregio architettonico per la presenza della Torre S. Leonardo del 1456,

considerato che:

la provincia di Brindisi, ente competente circa le procedure di valutazione dei progetti da realizzare in area protetta, nella fase di approvazione del progetto preliminare ha considerato sufficiente ed esaustivo l'assoggettamento dell'intervento alla valutazione di VINCA di I livello e ha ritenuto di non sottoporre la ulteriore progettazione di II livello (fase appropriata alla valutazione di incidenza ambientale), poiché l'intervento non ricadeva direttamente in area protetta; la Provincia difatti non ha considerato significativa l'ingerenza nelle limitrofe aree protette, prodotta dallo sversamento dei liquami per il possibile fuori servizio dell'impianto;

il prosieguo alla fase di II livello, avrebbe consentito la valutazione comparativa delle soluzioni alternative, la cui inesistenza è una delle tre condizioni da soddisfare per la richiesta di autorizzazione paesaggistica in deroga;

la decisione di non procedere alla fase II della VINCA ha impedito la valutazione comparativa «obbligatoria» delle soluzioni alternative, la

cui inesistenza è una delle tre condizioni da soddisfare per la richiesta di autorizzazione paesaggistica in deroga;

la regione Puglia con delibera di giunta del 18 settembre 2012 ha concesso l'autorizzazione paesaggistica in deroga basandosi sull'inesistenza di alternative alla localizzazione individuata riportata nella relazione integrativa di AQP;

relativamente alle possibilità di sversamento, nella relazione dell'AQP si evince che con tale soluzione impiantistica non ci sarà nessuna possibilità di sversamento in mare dei liquami dall'impianto di sollevamento. Anche nella relazione acquisita agli atti della Commissione ambiente del Senato, l'AQP esclude espressamente la possibilità di dispersione dei liquami;

nell'elaborato A7.1 Studio di impatto ambientale e paesaggistico del Progetto AQP 2011, la condizione di malfunzionamento – e di eventuali sversamenti – non risulta contemplata;

non sono inoltre comparati analiticamente i 4 siti possibili per l'intervento che AQP aveva individuato ma si esaminerebbero solo due alternative, realizzare o meno l'opera, con vasca liquami sulla spiaggia;

relativamente alle profondità di scavo, l'AQP sostiene che il progetto redatto dalla società Etacons S.r.l., per conto del Consorzio Torre San Leonardo sia da rigettare in quanto l'impianto di sollevamento prevede una profondità di scavo tra 5,50 e 6,00 metri. Nel progetto dell'AQP, tuttavia, sono previsti scavi in sezione ristretta, dal picchetto 137 al picchetto 146 (circa un centinaio di metri) in cui si effettuano scavi compresi tra 5,50 e 6,00m (picchetto 138 con 5,99m; picchetto 141con 5,97m);

il progetto esecutivo del Consorzio Torre San Leonardo redatto dalla Società di ingegneria Etacons S.r.l. di Lecce contiene il rilievo delle altimetrie interne al Villaggio del Pilone al fine di verificare a quale quota sia necessario porre la vasca affinché siano collegate tutte le utenze del Villaggio che subisce l'opera;

l'AQP, audito in Commissione ambiente il 17 marzo 2016, ha dichiarato che i lavori di canalizzazione sono ormai completati al 70 per cento e pertanto non è più possibile prevedere alcuna variante,

considerato inoltre che:

il presidente della regione Puglia, in data 19.04.2016, ha assunto, pubblicamente l'impegno a riconvocare la Conferenza di Servizi *«in cui dovranno essere presenti tutti gli attori coinvolti nel progetto, compresa la ASL, che non ha partecipato alle Conferenza di servizi precedente»*. Successivamente la Regione Puglia con nota n. 24545 del 19.10.2016 sez. Lavori Pubblici comunica di non essere l'Ente competente a riconvocare la suddetta conferenza dei servizi;

l'Amministrazione Comunale di Ostuni, con la deliberazione di giunta n. 140 del 24 maggio 2016, al fine di dotare di un'infrastruttura necessaria al territorio, ha deliberato di prendere atto e condividere il progetto esecutivo relativo all'impianto di sollevamento fognario redatto della società Etacons S.r.l., attestante la fattibilità tecnica di una soluzione alter-

nativa con diversa localizzazione dell'impianto, e di trasmettere il suddetto progetto alla Regione Puglia, affinché proceda alla riconvocazione con urgenza della Conferenza di Servizi al fine di riconsiderare l'ubicazione dell'impianto;

il 23 febbraio 2017, presso il comune di Ostuni, durante il tavolo tecnico riunito alla presenza della regione Puglia, l'Autorità Idrica Pugliese – AIP, AQP e del Comitato salvaguardia spiaggia pilone, l'AQP ha illustrato una proposta di modifica del progetto originario, che prevede la vasca interrata, ma ribadendo la contrarietà al cambio di ubicazione previsto dal progetto alternativo proposto dal Consorzio. Peraltro, il Comune esprime parere favorevole alla soluzione illustrata a livello di bozza preliminare;

nel corso del tavolo tecnico, l'AQP ha ribadito che le opere attualmente in stato di avanzamento sono pari al 55 per cento e che, per non perdere i finanziamenti dell'opera, occorre attendere la conferma definitiva del Comune per procedere alla stesura del progetto definitivo di variante procedendo alla sospensione temporanea dei lavori, lavori che però risultano di fatto già sospesi da un anno circa in assenza di un qualsiasi documento di autorizzazione al fermo,

considerato inoltre che:

l'attività istruttoria condotta nell'ambito dell'affare assegnato sulle problematiche ambientali che interessano la località Pilone, nel comune di Ostuni ha permesso – anche mediante il ciclo di audizioni svolto e l'esame dei documenti in tale sede acquisiti – di ricostruire lo stato dell'arte dell'opera in parola;

in particolare, la Commissione ambiente del Senato ha coinvolto nel ciclo di audizioni il Ministero dell'ambiente, i rappresentanti dell'Autorità idrica pugliese, il Sindaco del comune di Ostuni e i rappresentanti della regione Puglia, il Comitato di salvaguardia della spiaggia, il Consorzio TSL ed il progettista responsabile della Etacons S.r.l.;

l'Autorità idrica pugliese ha dichiarato nel corso dell'audizione che l'appalto (canalizzazione + vasca) ha uno stato di avanzamento pari al 55 per cento e ciò parrebbe in contrasto con quanto dichiarato circa un anno prima dall'AQP nell'audizione del 17 marzo 2016 (cioè che già all'epoca fossero al 70 per cento);

dalle tavole del progetto dell'AQP emergerebbe che il progetto sia stato redatto sulla base del Piano Urbanistico Generale Regionale – PUG del comune di Ostuni dal quale risulterebbe che l'area su cui si intende realizzare la vasca sia destinata a «*parcheggio a basso impatto ambientale e paesaggistico*». Tale tesi in realtà sarebbe in contrasto con quanto riferito dal sindaco di Ostuni che, nel corso dell'audizione del 7 marzo, ha confermato che lo stesso Comune non è dotato di PUG ma del solo del Piano regolatore generale – PRG, dal quale invece risulta che quella stessa area è destinata a «*impianti mobili destinati alla balneazione*». Peraltro lo stesso Sindaco del Comune di Ostuni ha affermato di aver inoltrato richie-

sta alla Regione Puglia soltanto una richiesta di variante al PRG e che la suddetta variazione non interessava l'area interessata;

emergerebbe quindi che l'AQP avrebbe redatto il progetto sulla base di un PUG che, non essendo vigente non ha alcun valore giuridico-amministrativo e non può essere presupposto per nessun tipo di attività progettuale;

il progetto esecutivo del 2005 non contemplava l'ubicazione in spiaggia, in quanto contrastante con il PRG del comune di Ostuni (approvato con delibera di Giunta Regionale n. 2250 del 18 maggio 1995), ma una ubicazione che nei fatti è la stessa di quella prevista nel progetto Etacons S.r.l.;

nel corso dell'audizione in Commissione ambiente del 29 marzo 2017, inoltre i rappresentanti della regione Puglia interrogati sulla deroga alla legge paesaggistica, concessa sulla base di un PUG non vigente, hanno affermato che spetterà alla Magistratura accertare la sussistenza di eventuali violazioni, non escludendo così l'esistenza di irregolarità;

nell'audizione del 3 maggio 2017 il tecnico ing. Stasi, socio progettista società Etacons S.r.l., nel suo intervento e in risposta alla specifiche richieste della Commissione, affermava che:

il progetto AQP non serve tutte le utenze del villaggio TSL in quanto, lo stesso AQP ha dichiarato di non aver eseguito uno studio accurato dell'intera area della lottizzazione;

le quote di scavo contestate dall'AQP di 5,8m sono compatibili con la natura morfologica e geologica del sito anche in ragione del fatto che la zona non presenta sotto servizi (acqua, gas ecc.);

tutti gli impianti di sollevamento, interrati, devono essere provvisti di un scarico di emergenza o un accumulo di dimensioni tali da garantire diverse ore di durata del disservizio; la scelta di ubicazioni lontane dalla spiaggia eviterebbe, indipendentemente dalla soluzione adottata, lo sversamento direttamente a mare;

lo Stato ha legislazione esclusiva sulla tutela dell'ambiente e dei beni culturali (articolo 117 della Costituzione),

impegna il Governo:

1. ad avviare un tavolo di coordinamento, per quanto di propria competenza, attraverso il Ministero dell'ambiente, sollecitando la collaborazione della stessa regione Puglia, al fine di:

a) promuovere adeguate attività di monitoraggio volte a verificare la conformità dell'opera alla normativa vigente ed al fine di evitare lo sversamento di liquami direttamente in mare;

b) valutare la sospensione dei lavori avviando la comparazione per la valutazione di soluzioni progettuali e siti alternativi, sulla base della programmazione territoriale vigente, avvalendosi anche del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei Carabinieri;

2. a disporre, tramite le agenzie del Sistema nazionale a rete per la Protezione dell'ambiente, il controllo delle attività in corso anche sollecitando adeguata attività di vigilanza e verifica da parte di tutti gli enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio ed in quello di realizzazione dell'opera;

3. a coinvolgere in tali attività le comunità locali per il tramite delle istituzioni territoriali, delle associazioni ambientaliste e dei comitati locali dei cittadini;

4. a riferire in Parlamento sull'esito dell'attuazione degli impegni presi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 25 maggio 2017

COMITATO LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA SU BASE EUROPEA E INTERNAZIONALE E COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NEL GIOCO LECITO E ILLECITO

Il Comitato Lotta alla criminalità mafiosa su base europea e internazionale e il Comitato infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito si sono riuniti congiuntamente dalle ore 14,40 alle ore 16,40.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 25 maggio 2017

Plenaria

294ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

indi del Vice Presidente
Giuseppe ESPOSITO

La seduta inizia alle ore 10,05.

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all'audizione dell'ispettore dell'Ufficio centrale ispettivo presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI *(LN-Aut)*, i senatori Giuseppe ESPOSITO *(Misto-UDC)* e MARTON *(M5S)* e i deputati TOFALO *(M5S)* e VILLECCO CALIPARI *(PD)*.

La seduta termina alle ore 10,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 25 maggio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,05.

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) sulla situazione del catasto immobiliare, il processo di revisione e i suoi effetti sulla finanza comunale

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Guido CASTELLI, *sindaco di Ascoli Piceno, delegato per la finanza locale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e* Andrea FERRI, *responsabile dell'Area finanza locale e catasto dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, i deputati Roger DE MENECH (*PD*) e Daniele MARANTELLI (*PD*) e il senatore Federico FORNARO (*MDP*).

Guido CASTELLI, *sindaco di Ascoli Piceno, delegato per la finanza locale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e* Andrea FERRI, *responsabile dell'Area finanza locale e catasto dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,05 alle ore 9,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Giovedì 25 maggio 2017

Plenaria

65ª Seduta

Presidenza della Presidente
FABBRI

Intervengono l'ingegner Roberto Marnetto, ufficio tecnico De.La.-Be.Ch. Costruzioni SRL, il signor Pietro Rocchi, responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione De.La.Be.Ch. Costruzioni SRL, nonchè i collaboratori dottor Bruno Giordano, dottoressa Marzia Bonacci, dottoressa Cecilia Valbonesi, Maresciallo Aiutante Claudio Vuolo e Maresciallo Capo Massimo Tolomeo.

La seduta inizia alle ore 9,04.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori dell'audizione potrà essere assicurata attraverso il resoconto stenografico. Fa presente inoltre agli auditi che hanno la possibilità di chiedere, fin dall'inizio o anche in qualsiasi momento, la segretazione dell'audizione o di parte di essa qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti della società De.La.Be.Ch. Costruzioni SRL in ordine ai profili di sicurezza sul lavoro connessi al crollo di un cavalcavia, avvenuto il 9 marzo 2017, nel tratto di autostrada A14 tra Loreto e Ancona

(Audizione svolta)

La PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto agli auditi e introduce le tematiche oggetto dell'odierna audizione.

L'ingegner Roberto MARNETTO interviene per svolgere le proprie considerazioni in merito ai profili di sicurezza sul lavoro connessi al crollo di un cavalcavia, avvenuto il 9 marzo 2017, nel tratto di autostrada A14 tra Loreto e Ancona.

Prendono la parola per porre quesiti agli auditi la PRESIDENTE e il senatore BORIOLI *(PD)*.

L'ingegner MARNETTO risponde alle predette domande.

La PRESIDENTE ringrazia quindi gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,24.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,50

€ 4,40